Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 17 luglio 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 306ª seduta pubblica, martedì 21 luglio 1970, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. *Discussione dei disegni di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, concernente aumento di spesa per l'attribuzione degli assegni di studio universitari e delle borse di addestramento didattico e scientifico (1262).

CODIGNOLA ed altri. — Aumenti di spesa per l'attribuzione di assegni di studio universitari e di borse di studio di addestramento didattico e scientifico (1149).

BERTOLA ed altri. — Incremento dei fondi stanziati nell'esercizio 1970 per gli assegni di studio agli studenti universitari e per le borse di addestramento didattico e scientifico (1171).

Relatore: CODIGNOLA.

II. *Discussione del progetto di nuovo Regolamento del Senato. Relatore*: GRONCHI. - (*Doc.* II n. 4).

(7074)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 giugno 1970, n. **503**.
Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali indicati nella tabella *A* annessa alla presente legge sono enti sanitari dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanità, che impartisce anche le direttive tecniche e ne coordina il funzionamento attraverso le regioni.

Art. 2.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano in stretto rapporto con le unità sanitarie locali nelle province a fianco di ciascuno indicate nella tabella *A* annessa alla presente legge e nell'ambito delle rispettive circoscrizioni provvedono all'istituzione ed al funzionamento di sezioni provinciali o interprovinciali.

Art. 3.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:

a) alle ricerche sperimentali sulla eziologia ed epizoologia delle malattie trasmissibili degli animali e sui mezzi per prevenirne l'insorgenza e combatterne la diffusione;

b) al servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali;

c) agli esami ed alle analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale prelevati d'ufficio ai sensi delle disposizioni vigenti;

d) agli esami ed alle analisi dei campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati d'ufficio;

e) alla propaganda sanitaria ed alla consulenza agli allevatori per la difesa contro le malattie trasmissibili degli animali e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

f) alla formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi;

g) ad ogni altro compito di interesse veterinario, che venga loro demandato dal Ministero della sanità o dalla regione.

Per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo gli istituti zooprofilattici sperimentali non possono richiedere alcun pagamento neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 4.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere autorizzati dal Ministero della sanità alla produzione dei sieri, dei vaccini, dei virus, delle anatossine, delle tossine diagnostiche nonchè di ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere incaricati dal Ministero della sanità anche della preparazione e della distribuzione dei prodotti diagnostici, profilattici e curativi occorrenti per l'esercizio delle misure di polizia veterinaria e dei piani di risanamento approvati dal Ministero della sanità. La preparazione di tali prodotti è disposta con decreto del Ministro per la sanità.

Con tale decreto devono essere stabiliti:

a) l'istituto o gli istituti cui è demandata la preparazione;

b) la tecnica di preparazione e la composizione del prodotto;

c) le modalità di controllo;

d) le caratteristiche delle confezioni;

e) ove occorra, il quantitativo da produrre e le modalità di distribuzione.

Con lo stesso decreto è altresì fissato il prezzo di cessione del prodotto, che viene determinato dal Ministero della sanità in base al costo di produzione e alle spese di distribuzione.

Art. 5.

Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, assume a proprio carico la spesa per l'impiego del prodotto, nei casi in cui l'impiego del prodotto stesso è disposto obbligatoriamente per l'attuazione dei piani di profilassi o di misure di polizia veterinaria.

Art. 6.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono organizzati in laboratori, il numero e le attribuzioni dei quali sono stabiliti nei regolamenti di cui all'articolo 18; in ogni caso è istituito un laboratorio per gli esami delle analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale, prelevati d'ufficio ai sensi della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e inoltre un laboratorio per le analisi di campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati dagli organi del Ministero della sanità ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Di tali laboratori possono avvalersi anche gli organi delle altre amministrazioni dello Stato preposte alla vigilanza per l'applicazione della legge 15 febbraio 1963, n. 281.

Gli istituti che svolgano taluna delle attività produttive indicate nell'articolo 4, o gestiscano centri per la fecondazione artificiale devono istituire appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta, a partire dall'anno finanziario 1970, la somma annua di lire due miliardi e trecentodieci milioni a titolo di concorso dello Stato alla spesa per i servizi previsti dall'articolo 3. La somma sarà annualmente ripartita tra tutti gli istituti con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro tenuto conto delle necessità finanziarie

degli istituti per l'assolvimento dei compiti istituzionali e della consistenza del patrimonio zootecnico esistente nel territorio di competenza.

Art. 8.

Il patrimonio di ciascun istituto zooprofilattico sperimentale è costituito dai beni da essi posseduti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e da quelli di qualsiasi specie che, per donazione o per altro titolo, pervengono all'ente.

Art. 9.

Le entrate con le quali gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono agli scopi istituzionali sono costituite:

a) dal contributo annuo del Ministero della sanità;

b) dai contributi volontari delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti di diritto pubblico e degli istituti di credito o di altri enti comunque interessati all'incremento, al miglioramento e alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;

c) dai redditi del proprio patrimonio;

d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione indicate nel precedente articolo 4;

e) dagli utili eventuali derivanti dalla gestione di centri di fecondazione artificiale degli animali.

Art. 10.

Sono organi degli istituti zooprofilattici sperimentali:

1) il presidente;

2) il consiglio di amministrazione;

3) la giunta esecutiva;

4) il collegio sindacale.

Art. 11.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente e presiede il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva.

Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione è composto di 11 membri di cui 8 eletti, con voto limitato, dal consiglio regionale; due e uno rispettivamente dai consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto.

Nel caso in cui l'attività degli istituti zooprofilattici interessi due regioni, ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato, 4 consiglieri; i consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto eleggono, rispettivamente, due e un consigliere.

Nel caso in cui l'attività degli istituti zooprofilattici interessi tre regioni, ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato, tre consiglieri; un rappresentante ciascuno è eletto dai consigli della provincia e del comune in cui ha sede la direzione centrale dell'istituto.

I componenti dei consigli di amministrazione degli istituti zooprofilattici debbono essere scelti dai consigli regionali, provinciali e comunali tra persone estranee ai consigli stessi.

Fanno parte di diritto del consiglio di amministrazione anche due rappresentanti del Ministero della sanità appartenenti l'uno alla carriera direttiva dei veterinari, l'altro alla carriera direttiva del ruolo amministrativo. Il Ministro per la sanità nomina anche due componenti supplenti.

La giunta esecutiva è composta dal presidente dello istituto e da due membri designati dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Il direttore dell'istituto partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva.

Il presidente e il consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni.

Nei casi in cui il consiglio non sia in grado di poter funzionare regolarmente oppure violi persistentemente, nonostante diffida, le norme di legge e di regolamento, pregiudicando gravemente gli interessi dell'ente, il Ministro per la sanità può sciogliere, con proprio decreto, il consiglio di amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine non superiore a sei mesi entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Le attribuzioni del presidente, le attribuzioni del consiglio di amministrazione e quelle della giunta esecutiva sono stabilite nei singoli statuti previsti dal successivo articolo 17.

Art. 12.

La revisione della gestione degli istituti zooprofilattici sperimentali è affidata ad un collegio sindacale composto da un funzionario, designato dal Ministero del tesoro, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della sanità scelto tra i funzionari della carriera direttiva amministrativa o di ragioneria del Ministero stesso e da un membro designato dal consiglio di amministrazione dell'istituto, che sia estraneo a questo e che risulti iscritto in uno degli albi dei revisori delle province comprese nella circoscrizione dell'istituto.

Il collegio sindacale è nominato dal Ministro per la sanità e provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 13.

Alla direzione di ciascun istituto è preposto un direttore laureato in medicina veterinaria che dirige il personale dipendente, impartisce le necessarie direttive tecnico-scientifiche e sovraintende a tutto il funzionamento dell'istituto per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione, su parere conforme del direttore, può conferire ad un aiuto l'incarico di sostituire il direttore stesso, in caso di assenza o impedimento, o altro speciale incarico.

Art. 14.

Il personale veterinario degli istituti zooprofilattici sperimentali è inquadrato con le seguenti qualifiche: direttore, aiuto, capo di laboratorio, assistente.

L'assunzione del predetto personale è effettuata nella qualifica di assistente mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

La nomina al posto di direttore è fatta per concorso per titoli, cui sono ammessi i direttori degli altri istituti zooprofilattici sperimentali e gli aiuti di tutti gli istituti che abbiano almeno tre anni di anzianità nella qualifica. Qualora il concorso dia esito negativo il posto è messo a concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare i laureati in medicina veterinaria abilitati all'esercizio professionale da almeno dieci anni.

La commissione giudicatrice del concorso a posti di assistente, nominata dal consiglio di amministrazione dell'istituto, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed è composta da un ispettore generale veterinario, dal direttore dell'istituto, da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria ovvero in microbiologia, e da un primo ricercatore della carriera dei laboratori di veterinaria dell'istituto superiore di sanità. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore, nominata dal consiglio di amministrazione dell'istituto, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed è composta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità, dal capo dei laboratori di veterinaria dell'istituto superiore di sanità, da un direttore di istituto zooprofilattico sperimentale in servizio di ruolo o in quiescenza, da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria o in microbiologia e da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a ispettore generale. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le norme per lo svolgimento dei concorsi e quelle concernenti le promozioni a capo di laboratorio e ad aiuto sono stabilite con il regolamento di cui al successivo art. 18. Il Ministro per la sanità stabilisce con proprio decreto il programma di esame per i concorsi stessi.

Art. 15.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali, entro 15 giorni dalla adozione devono trasmettere al Ministero della sanità, che entro 30 giorni dalla data di ricezione ha facoltà di annullarle, le deliberazioni riguardanti:

a) le spese che vincolano i bilanci per oltre 5 anni;

b) le trasformazioni o le diminuzioni di patrimonio per un valore superiore a lire 50 milioni.

Sono soggetti all'approvazione dell'organo di vigilanza i bilanci preventivi e i conti consuntivi.

Art. 16.

La vigilanza tecnica sul funzionamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, anche per quanto concerne l'applicazione delle direttive del Ministero della sanità, è esercitata nelle singole province dai veterinari provinciali.

Art. 17.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli istituti zooprofilattici sperimentali devono provvedere alla revisione dei propri statuti uniformandoli alle disposizioni della presente legge e tenendo conto delle particolari esigenze locali in cui si svolge l'attività degli enti.

Gli statuti sono approvati con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro.

Qualora non sia provveduto entro il termine fissato, il Ministro per la sanità nomina un commissario straordinario con il compito di provvedere alla revisione dello statuto.

Art. 18.

Il consiglio di amministrazione, nominato in applicazione della presente legge, provvederà, entro un anno dalla sua nomina, a deliberare il regolamento per l'ordinamento interno e per l'organico del personale.

Il regolamento stesso deve contenere:

1) la consistenza numerica, le norme di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico a qualsiasi titolo di attività e di quiescenza del personale, compreso il direttore;

2) l'ordinamento interno dell'istituto e il numero e la specialità dei laboratori da esso gestiti.

Il regolamento è approvato dal Ministero della sanità di concerto col Ministero del tesoro.

Art. 19.

Il personale di ruolo in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge è mantenuto in servizio e conserva, come assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi aumenti, esclusi gli aumenti periodici biennali, la eventuale differenza tra lo stipendio in godimento all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e quello spettante a norma del nuovo ordinamento.

Art. 20.

All'onere di lire 2 miliardi 310 milioni, di cui al precedente articolo 7, si fa fronte per l'anno finanziario 1970 quanto a lire 740 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1283 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo, e, quanto a lire 1.570 milioni, mediante riduzione, per lire 785 milioni ciascuno, dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1969 e 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

RUMOR — MARIOTTI —
RESTIVO — COLOMBO —
NATALI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*
(Articolo 2)

Denominazione degli istituti zooprofilattici sperimentali e relative circoscrizioni territoriali

Denominazione	Sede	Province
Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria	Torino	Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Valle d'Aosta.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia	Brescia	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (già Istituto zooprofilattico sperimentale delle Tre Venezie)	Padova	Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste, Ferrara.
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche	Perugia	Perugia, Terni, Ancona, Macerata, Pesaro.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (già Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana)	Roma	Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena.
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo (già Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo)	Teramo	L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Ascoli Piceno.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (già Stazione sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno Nicola Miraglia)	Portici (Napoli)	Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Potenza.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia (già Istituto zooprofilattico sperimentale Salvatore Baldassarre)	Foggia	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Campobasso.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia	Palermo	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (già Stazione sperimentale zooprofilattica della Sardegna per la lotta contro le malattie infettive del bestiame)	Sassari	Cagliari, Nuoro, Sassari.

LEGGE 3 luglio 1970, n. **504**.

Norme per gli appalti di opere pubbliche mediante esperimento di gara con offerte in aumento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le gare per l'aggiudicazione di lavori a totale carico dello Stato od eseguiti con il contributo od il concorso dello Stato, esperite nei modi previsti dall'articolo 73, lettere *b*) e *c*) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'articolo 5 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, ed andate deserte, possono essere rinnovate con ammissione di offerte in aumento.

Le nuove gare sono espletate entro 60 giorni da quelle andate deserte o dall'entrata in vigore della presente legge se la gara andata deserta sia stata espletata in data precedente.

Il limite massimo di aumento che non deve essere oltrepassato per potersi procedere all'aggiudicazione è indicato in una scheda segreta, nei modi previsti dagli articoli 75 e 76 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

L'aggiudicazione è effettuata a favore dell'impresa che abbia offerto l'aumento minore.

Art. 2.

Per i lavori a totale carico dello Stato, l'amministrazione che abbia rinnovato la gara ai sensi dell'articolo 1, integra con apposito provvedimento, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, la somma inizialmente stabilita per l'esecuzione dei lavori in misura corrispondente alla percentuale di aumento offerta dall'impresa aggiudicataria.

I provvedimenti di integrazione previsti nel primo comma saranno impegnati nell'esercizio di competenza e, qualora le disponibilità di bilancio non lo consentano, a carico del corrispondente capitolo di spesa dell'esercizio successivo.

La facoltà di cui al precedente comma si applica per le gare in aumento espletate fino al 31 dicembre 1970 e gli impegni a carico dell'esercizio successivo non possono superare il 15 per cento dello stanziamento di competenza dell'anno 1970.

Art. 3.

Quando i lavori il cui appalto sia stato aggiudicato a seguito di gara con aumento dell'offerta debbano essere effettuati con il concorso o con il contributo dello Stato, il concorso od il contributo è esteso, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, all'importo della spesa aggiuntiva derivante dalla offerta dell'impresa aggiudicataria.

I provvedimenti di integrazione del concorso o contributo dello Stato previsti nel primo comma saranno impegnati nell'esercizio di competenza e, qualora le disponibilità di bilancio non lo consentano, a carico del corrispondente capitolo di spesa dell'esercizio successivo.

La facoltà di cui al precedente comma si applica per le gare in aumento espletate fino al 31 dicembre 1970 e gli impegni a carico dell'esercizio successivo non possono superare il 15 per cento dello stanziamento di competenza dell'anno 1970.

Per ottenere la concessione del concorso o del contributo integrativo, l'ente appaltante invia all'amministrazione competente, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, la richiesta per l'integrazione di finanziamento allegandovi il processo verbale della gara andata deserta, il processo verbale dell'aggiudicazione in aumento e l'aggiornamento globale della perizia di spesa.

Per le opere finanziate con mutuo della Cassa depositi e prestiti, la concessione del contributo o del concorso integrativo comporta l'adeguamento del mutuo.

Art. 4.

Alle gare per l'aggiudicazione dei lavori indicati nel primo comma dell'articolo 1, debbono essere invitate non meno di 15 imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori per le categorie ed importi richiesti per essere ammesse a concorrere, se l'importo a base di appalto non supera i 500 milioni, e non meno di 20 per importi superiori.

Qualora si tratti di gara rinnovata, con ammissione di offerte in aumento, il numero delle imprese invitate alla gara andata deserta deve essere integrato con almeno un terzo di altre imprese non invitate precedentemente.

Ove il numero delle imprese iscritte non consenta l'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi, l'invito è esteso a tutte le imprese in possesso dei requisiti richiesti.

Alle gare per l'aggiudicazione di lavori i cui importi consentono la partecipazione di imprese artigiane, dovranno essere invitate almeno 15 imprese artigiane iscritte alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 4 luglio 1970, n. **505.**

Istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione del centenario della unione di Roma all'Italia e autorizzazione di contributo per la realizzazione delle manifestazioni celebrative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica un Comitato nazionale per la celebrazione del centenario dell'unione di Roma all'Italia, con il compito di organizzare e di coordinare le manifestazioni celebrative che avranno inizio il 20 settembre 1970 e si concluderanno il 30 aprile 1971.

Art. 2.

Il Comitato nazionale di cui al precedente articolo è così composto:

Presidente del Consiglio dei Ministri, presidente;

un vice presidente del Senato e un vice presidente della Camera dei deputati designati dai Presidenti delle rispettive Assemblee;

Ministro per gli affari esteri;

Ministro per l'interno;

Ministro per la difesa;

Ministro per la pubblica istruzione;

Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Ministro per il turismo e lo spettacolo;

sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

sindaco di Roma;

presidente dell'Amministrazione provinciale di Roma;

presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

presidente dell'Unione delle province d'Italia;

capo di stato maggiore della difesa;

presidente della RAI-TV;

presidente dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano;

presidente dell'Istituto di studi romani.

Art. 3.

Alle dipendenze del Comitato nazionale è istituita una giunta esecutiva così composta;

il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;

un sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per gli affari esteri;
un sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per l'interno;
un sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per la difesa;
un sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per la pubblica istruzione;
un sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni;
il sindaco di Roma;
il capo di stato maggiore della difesa;
il presidente della RAI-TV;
il presidente dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano;
il presidente dell'Istituto di studi romani.

Spetta alla giunta esecutiva:

1) formulare le proposte da sottoporre al Comitato nazionale per l'approvazione, circa le manifestazioni da organizzare, anche ad iniziativa di amministrazioni ed enti interessati, ed i contributi da concedere allo scopo;

2) dare attuazione ai deliberati del Comitato nazionale;

3) deliberare, previa delega, su materia di competenza del Comitato nazionale;

4) presentare il rendiconto delle spese all'approvazione del Comitato nazionale.

La giunta esecutiva si avvarrà di una segreteria da istituirsi con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Tutti gli atti e contratti stipulati dal Comitato per il raggiungimento dei suoi fini sono soggetti al trattamento stabilito per i contratti dello Stato.

I manifesti a stampa riguardanti le celebrazioni sono esenti dai diritti di affissione.

Art. 5.

Per l'attuazione delle manifestazioni di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzato un contributo di 600.000.000 di lire al Comitato nazionale per la celebrazione del centenario dell'unione di Roma all'Italia.

I pagamenti per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge sono disposti con ordinativi di pagamento del presidente della giunta esecutiva, da emettersi sulle aperture di credito allo stesso intestate.

Le predette aperture di credito possono essere disposte per importi eccedenti il limite previsto dall'articolo 56 della legge di contabilità di Stato e successive modificazioni.

Art. 6.

Il Comitato nazionale può avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato.

Art. 7.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal tesoro al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 600.000.000.

La somma di lire 600.000.000 sarà versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970.

Art. 8.

All'onere di lire 600.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con le entrate di cui al precedente articolo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 4 luglio 1970, n. 506.

Norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma, alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.

DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE, DELLA CORRISPONDENTE ZONA DI PRODUZIONE E DELLE CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE

Art. 1.

La denominazione « prosciutto di Parma » è riservata esclusivamente al prosciutto avente caratteristiche qualitative dovute all'ambiente geografico — comprensivo dei fattori naturali ed umani — e le cui fasi di preparazione, dalla salagione alla stagionatura ultimata, hanno luogo nella zona tipica di produzione, che comprende il territorio pedemontano e montano della provincia di Parma, a sud della via Emilia a distanza da questa non inferiore a 5 chilometri, fino ad una altitudine non superiore ai 900 metri. La zona è geograficamente limitata a est dal corso del fiume Enza, a ovest dal corso del torrente Stirone, e comprende in tutto o in parte, nell'osservanza dei limiti geografici ed altimetrici suddetti, il territorio dei seguenti comuni: in pianura Parma e Montechiarugolo; in collina Salsomaggiore Terme, Fidenza, Noceto, Pellegrino, Medesano, Collecchio, Varano Melegari, Fornovo Taro, Felino, Sala Baganza, Langhirano, Lesignano Bagni, Traversetolo, Neviano Arduini, Calestano, Terenzo; in montagna Varsi, Bardi, Bore, Solignano, Bedonia, Compiano, Tornolo, Albareto, Borgotaro, Valmozzola, Berceto, Corniglio, Tizzano Val Parma, Monchio delle Corti, Palanzano.

Art. 2.

Il prosciutto di Parma è ricavato dalla coscia fresca di suini adulti pesanti, esclusi verri e scrofe, le cui masse muscolari hanno per base ossea il femore, la tibia, la

rotula e la prima fila delle ossa tarsiche, allevati in stabulazione nell'Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, alimentati nell'ultimo periodo precedente la macellazione con sostanze ad alto contenuto proteico, macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati. Dette cosce, tranne la refrigerazione, non debbono subire alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione.

Art. 3.

Le specifiche caratteristiche merceologiche del prosciutto di Parma, considerate nel loro insieme ed a stagionatura ultimata sono inoltre:

1) per il prosciutto con osso:

a) forma esteriore: tondeggiante, a coscia di pollo, e privo della parte distale (piedino); tale forma caratteristica è ottenuta per mezzo della rifilatura dell'eccesso di grasso non aderente al piatto della coscia, asportazione di parte delle cotenne e di grasso di copertura, e limitazione della parte muscolare scoperta oltre la testa del femore (o noce) a distanza non superiore a centimetri due;

b) peso: normalmente intorno agli 8 o 9 chilogrammi e comunque non inferiore ai 7 chilogrammi;

c) colore al taglio: caratteristico tra il rosa e il rosso, inframmezzato in scarsa misura dal bianco puro delle parti grasse;

d) aroma e sapore: carne di sapore delicato e dolce, cioè poco salata ed aroma fragrante e caratteristico, strettamente condizionato al lungo periodo di maturazione. Il prosciutto di Parma non è sottoposto ad alcun procedimento di affumicatura;

2) per il prosciutto disossato:

a) il prosciutto disossato al termine del prescritto periodo di maturazione conserva le stesse caratteristiche di colore, aroma e sapore di cui alle lettere *c*) e *d*) del punto 1);

b) peso: non inferiore ai chilogrammi cinque e mezzo;

c) forma: il prosciutto disossato è confezionato in forme variabili.

Il periodo di stagionatura decorre dall'inizio della salagione e varia in relazione alle condizioni ambientali ed al peso dei prosciutti; comunque non deve essere inferiore ai 10 mesi per prosciutti tra i 7 e i 9 chilogrammi e non inferiore ai 12 mesi per quelli di peso eccedente i 9 chilogrammi. Tali pesi sono riferiti ai prosciutti con osso all'atto dell'applicazione del contrassegno di cui all'articolo 5.

CAPO II.

DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

Art. 4.

Le ditte produttrici del prosciutto di Parma — e per quanto attiene a detta specifica produzione — sono tenute a consentire le ispezioni dei locali di lavorazione, i controlli, le verifiche e gli esami delle carni da lavorare e lavorate, nonchè ad impiantare e a conservare i registri e la documentazione necessarie a dimostrare che la provenienza, le modalità e la durata di lavorazione dei prosciutti, corrispondono ai requisiti prescritti dalla presente legge.

Ai sensi della presente legge si intende per produttore l'impresa che compia tutte le operazioni di lavorazione del prosciutto indicate all'articolo 1 e sia autorizzata, secondo le vigenti leggi sanitarie.

Art. 5.

All'atto della introduzione negli stabilimenti di lavorazione dislocati nella zona tipica, le cosce suine fresche dovranno essere munite di una marchiatura indelebile o un sigillo atti ad individuare la loro provenienza dalle zone di cui all'articolo 2, nonchè la data d'inizio della lavorazione (salagione).

Il prosciutto di Parma, decorso il periodo minimo di stagionatura indicato all'articolo 3, sia esso intero, disossato o comunque confezionato, deve essere immesso al consumo provvisto di un particolare contrassegno atto a consentire in via permanente la identificazione e la qualificazione del prodotto.

CAPO III.

DELLA VIGILANZA E DEI CONSORZI VOLONTARI

Art. 6.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è svolta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministeri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, oltre che dagli enti autarchici territoriali che attualmente la esercitano secondo le leggi vigenti.

Art. 7.

I Ministeri suddetti, di concerto fra loro, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, possono avvalersi ai fini della vigilanza anche dell'attività di un solo, eventuale consorzio volontario di produzione purchè esso:

1) comprenda tra i propri soci non meno del 50 per cento dei produttori della zona tipica, in rappresentanza del 50 per cento almeno della produzione media dell'ultimo triennio;

2) sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione al consorzio a parità di diritti, di qualsiasi produttore del « prosciutto di Parma », qualificato tale ai sensi della presente legge;

3) garantisca per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento della vigilanza affidatagli.

Il consorzio a cui viene affidato l'incarico è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita d'intesa con i Ministeri della sanità e dell'agricoltura e foreste, particolarmente attraverso la stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

Qualsiasi modificazione dello statuto del consorzio sopra indicato deve essere preventivamente approvata dai Ministeri suddetti di concerto fra loro.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI E LA SLEALE CONCORRENZA

Art. 8.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque immette al consumo sotto la denominazione di cui allo

articolo 1, prosciutti non rispondenti alle prescrizioni della presente legge; chiunque fa uso della denominazione « prosciutto di Parma », accompagnata da qualificativi o da diminuitivi o da maggiorativi o da consimili deformazioni dell'anzidetto nome di origine — ivi comprese le indicazioni in lingua estera traducenti la espressione « prosciutto di Parma » — o comunque fa uso di indicazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, per indicare prodotti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 10 mila a lire 50 mila per ogni prosciutto posto in vendita o comunque distribuito per il consumo, fino ad un massimo di 5 milioni di lire.

Art. 9.

Chiunque contraffà, altera o comunque fa uso illecito delle marchiature o del sigillo, e del contrassegno di cui all'articolo 5 della presente legge, ovvero li usa alterati o contraffatti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100 mila a lire 1 milione.

Art. 10.

In caso di recidiva, o nel caso che siano destinati alla vendita o comunque alla esportazione in paese straniero — sotto la denominazione di cui all'articolo 1 — prosciutti non rispondenti ai requisiti della presente legge, ovvero provvisti di marchiature, sigilli o contrassegni alterati o contraffatti, le pene di cui agli articoli 8 e 9 sono raddoppiate.

Art. 11.

Chiunque — per quanto attiene alla produzione del prosciutto di Parma — impedisce l'espletamento delle verifiche e dei controlli di cui al precedente articolo 4 è punito con la multa da lire 100 mila a lire 500 mila; chi tiene falsamente i registri e la documentazione di cui allo stesso articolo 4 è punito con la multa da lire 80 mila a lire 400 mila.

Lo stesso, indipendentemente dalla applicazione di tali pene, può essere privato, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, del diritto alla marchiatura indicata al secondo comma dell'articolo 5 per un periodo da 1 a 6 mesi.

Art. 12.

La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 8, 9 e 10 della presente legge importa la pubblicazione della sentenza su due giornali a larga diffusione nazionale, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico.

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per la sanità e per l'agricoltura e foreste, sono definite le norme per l'esecuzione della presente legge concernenti in particolare:

1) le modalità e le fasi di preparazione del prosciutto di Parma secondo gli usi locali leali e costanti, ed atti a conferire, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative che hanno accreditato detta denominazione sui mercati italiani ed esteri;

2) le modalità per la tenuta dei registri e della documentazione di cui all'articolo 4 della presente legge;

3) la costituzione del contrassegno di cui all'articolo 5 e le relative modalità per la sua gestione;

4) i sistemi di controllo della produzione del prosciutto e dell'applicazione delle marchiature, del sigillo e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge agli articoli 4 e seguenti;

5) le modalità per l'ottenimento da parte di un eventuale consorzio volontario dell'incarico di cui allo articolo 7 ed i poteri riconosciuti ai funzionari di tale consorzio.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore dodici mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — GAVA — NATALI — MARIOTTI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 4 luglio 1970, n. **507**.

Tutela delle denominazioni di origine e tipica del « prosciutto di San Daniele ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.

DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE, DELLA CORRISPONDENTE ZONA DI PRODUZIONE E DELLE CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE

Art. 1.

La denominazione « prosciutto di San Daniele » (o « prosciutto di San Daniele del Friuli ») è riservata al prosciutto le cui fasi di produzione, dalla salatura alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata dagli attuali confini del comune di San Daniele del Friuli dipendendo le sue caratteristiche organolettiche e merceologiche dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione e da particolari metodi della tecnica di produzione.

Art. 2.

Il prosciutto di San Daniele deve essere ricavato dalla coscia fresca, di peso non inferiore a 9,5 chilogrammi, di suini pesanti di allevamento nazionale, macellati in

ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati. Esso deve essere stagionato per un periodo non inferiore a 9 mesi dalla salatura che deve avvenire tra il 1° ottobre e il 31 marzo. E' escluso ogni procedimento di stagionatura forzata (stufatura).

Le cosce fresche di suino usate per la produzione del prosciutto di San Daniele, tranne la refrigerazione, non debbono subire alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione.

Art. 3.

Sono caratteristiche merceologiche specifiche del prosciutto di San Daniele:

a) la forma esteriore a chitarra compresa la parte distale (piedino). Tale forma deriva dal sistema di preparazione che, tanto per l'arto posteriore destro che sinistro del suino macellato, prevede si proceda sezionando nel modo seguente: dall'avanti all'indietro nella parte superiore per un terzo del fascia lata; nel terzo inferiore del gluteo mediano, nel terzo superiore del gluteo superficiale. nella metà circa del lungo vasto e nella parte superiore del semimembranoso, con un taglio ad arco. Nella parte mediale va disarticolata l'articolazione coscofemorale e vanno sezionati i muscoli trasversalmente seguendo la linea descritta con il taglio esterno. Dopo la salatura si procede alla pressatura;

b) la tenerezza all'ago-sonda ed al taglio;

c) la presenza della parte grassa perfettamente bianca in giusta proporzione col magro di colore rosato e rosso con qualche nervatura;

d) il sapore dolce delle carni;

e) l'aroma caratteristico strettamente dipendente dal prescritto periodo di stagionatura di cui al primo comma dell'articolo 2.

CAPO II.

DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

Art. 4.

Il prosciutto di San Daniele, sia esso intero, disossato o comunque confezionato, deve essere immesso in commercio provvisto del particolare contrassegno atto a garantire permanentemente l'origine e l'identificazione del prodotto.

Al fine di poter ottenere il contrassegno di cui al comma precedente, all'atto della introduzione negli stabilimenti di lavorazione le cosce fresche suine devono essere munite di marchiatura indelebile o di sigillo atti a garantire la loro corrispondenza a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art. 5.

Le ditte produttrici del prosciutto di San Daniele — per quanto attiene a tale specifica produzione — sono tenute a consentire ispezioni dei locali di lavorazione nonchè controlli, verifiche, esami, sia delle carni da lavorare o lavorate, sia dei metodi di produzione, sia in ordine alla tenuta dei registri e della documentazione necessaria atta a dimostrare che la provenienza, le modalità e la durata di lavorazione dei prosciutti, corrispondano ai requisiti prescritti dalla presente legge.

Ai sensi della presente legge si intende per produttore l'impresa che compia tutte le operazioni di lavorazione del prosciutto indicate all'articolo 1 e sia autorizzata, secondo le vigenti leggi sanitarie.

CAPO III.

DELLA VIGILANZA E DEI CONSORZI VOLONTARI

Art. 6.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è svolta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero dell'agricoltura e foreste e con quello della sanità, oltre che dagli enti autarchici territoriali che la esercitano secondo le leggi vigenti.

Art. 7.

I Ministeri suddetti di concerto fra loro con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, possono avvalersi, ai fini della vigilanza sul commercio e sulla produzione del prosciutto di San Daniele nonchè sulla apposizione del contrassegno o del marchio di cui all'articolo 4, di un solo eventuale consorzio volontario di produttori.

L'incarico previsto dal comma precedente può essere affidato ad un consorzio volontario di produttori purchè esso:

a) comprenda tra i propri soci almeno il 50 per cento dei produttori ed il 50 per cento della produzione del prosciutto di San Daniele;

b) sia retto da uno statuto che consenta l'ammissione nel consorzio a parità di diritti di qualsiasi produttore del prosciutto di San Daniele;

c) garantisca per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone un efficace ed imparziale svolgimento dell'incarico affidato.

Il consorzio cui viene affidato l'incarico è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste.

Qualsiasi modificazione dello statuto del consorzio sopra indicato deve essere preventivamente approvata dai Ministeri suddetti di concerto fra loro.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI E LA SLEALE CONCORRENZA

Art. 8.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque immette al consumo sotto la denominazione di cui all'articolo 1, prosciutti non rispondenti alle prescrizioni della presente legge; chiunque fa uso della denominazione « prosciutto di San Daniele » o « prosciutto di San Daniele del Friuli » accompagnata da qualificativi o da diminutivi o da maggiorativi o da consimili deformazioni dell'anzidetto nome di origine — ivi comprese le indicazioni in lingua estera traducenti l'espressione « prosciutto di San Daniele » o « prosciutto di San Daniele del Friuli » — o comunque fa uso di indicazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente per indicare prodotti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni prosciutto posto in vendita o comunque distribuito per il consumo, fino ad un massimo di 5 milioni di lire.

Art. 9.

Chiunque contraffà, altera o comunque fa uso illecito delle marchiature o del sigillo, e del contrassegno di cui all'articolo 4 della presente legge, ovvero li usa alterati o contraffatti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 10.

In caso di recidiva, o nel caso che siano destinati alla vendita o comunque alla esportazione in paese straniero — sotto la denominazione di cui all'articolo 1 — prosciutti non rispondenti ai requisiti della presente legge, ovvero provvisti di marchiature, sigilli o contrassegni alterati o contraffatti, le pene di cui agli articoli 8 e 9 sono raddoppiate.

Art. 11.

Chiunque — per quanto attiene alla produzione del prosciutto di San Daniele — impedisce l'espletamento delle verifiche e dei controlli di cui al precedente articolo 5 è punito con la multa da lire 100 mila a lire 500 mila; chi tiene falsamente i registri e la documentazione di cui allo stesso articolo 5 è punito con la multa da lire 80 mila a lire 400 mila.

Lo stesso, indipendentemente dalla applicazione di tali pene, può essere privato, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, del diritto alla marchiatura indicata al secondo comma dell'articolo 4 per un periodo da 1 a 6 mesi.

Art. 12.

La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 8, 9 e 10 della presente legge importa la pubblicazione della sentenza su due giornali a larga diffusione nazionale, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico.

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per la sanità e per l'agricoltura e foreste, sono definite le norme per l'esecuzione della presente legge concernenti in particolare:

1) le modalità e le fasi di preparazione del prosciutto di San Daniele secondo gli usi locali leali e costanti, ed atti a conferire, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative che hanno accreditato detta denominazione sui mercati italiani ed esteri;

2) le modalità per la tenuta dei registri e della documentazione di cui all'articolo 5 della presente legge;

3) la costituzione del contrassegno di cui all'articolo 4 e le relative modalità per la sua gestione;

4) i sistemi di controllo della produzione del prosciutto e dell'applicazione delle marchiature, del sigillo e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge agli articoli 4 e seguenti;

5) le modalità per l'ottenimento da parte di un eventuale consorzio volontario dell'incarico di cui all'articolo 7 ed i poteri riconosciuti ai funzionari di tale consorzio.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — GAVA — NATALI — MARIOTTI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. **508**.

Riduzione dell'aliquota contributiva per l'assicurazione generale obbligatoria dei marittimi operanti nel settore della pesca mediterranea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 1968, n. 1565, con il quale gli armatori ed i marittimi dei pescherecci operanti entro il Mediterraneo sono stati esonerati, per i periodi dal 1° settembre al 31 dicembre 1967 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968, dal versamento del contributo integrativo previsto, per la « Gestione marittimi » della Cassa nazionale per la previdenza marinara, dall'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658, a seguito dell'intervento finanziario dello Stato previsto dall'art. 22 della citata legge n. 658 nell'importo di lire 5 miliardi;

Visto l'art. 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, che — nell'apportare modifiche al terzo, quarto e sesto comma dell'art. 22 della legge 27 luglio 1967, n. 658 — ha elevato da 5 miliardi a 10 miliardi l'importo dell'intervento finanziario dello Stato destinato a concorrere per il periodo 1° settembre 1967-31 dicembre 1972 alla riduzione degli oneri contributivi posti a carico degli armatori e dei marittimi dall'art. 7 della citata legge n. 658;

Udito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara emesso in data 30 maggio 1968, in conformità del quale il restante contributo dovuto all'assicurazione generale obbligatoria dagli armatori e dai marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo può essere ridotto del 9 % delle retribuzioni imponibili, mediante l'utilizzo del contributo dello Stato, previsto per gli esercizi 1967 e 1968 in complessive lire 2 miliardi;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contributo dovuto dagli armatori e dai marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo ai sensi

delle norme sull'assicurazione generale obbligatoria vigenti nei periodi 1° settembre-31 dicembre 1967 e 1° gennaio-31 dicembre 1968, è ridotto del 9 % delle retribuzioni imponibili e la riduzione va applicata in ragione del 6 % sulla aliquota a carico degli armatori ed in ragione del 3 % sulla aliquota a carico dei marittimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1970

SARAGAT

DONAT-CATTIN — V. COLOMBO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 143. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1970, n. **509**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 333 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in microbiologia e in psichiatria.

Scuola di specializzazione in microbiologia

Art. 334. — La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare, approfondire ed aggiornare sul piano scientifico e tecnico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di queste discipline.

La scuola ha la durata di tre anni; ha sede presso l'istituto di microbiologia il cui professore di ruolo ne è il direttore.

Art. 335. — Alla scuola possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze naturali e farmacia per un numero complessivo di diciotto iscritti (sei per ogni anno di corso).

Art. 336. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

Chimica microbiologica;
Batteriologia generale e tecnica batteriologica;
Analisi statistica del dosaggio biologico;
Immunologia;
Batteriologia speciale;
Virologia generale e tecnica virologica;
Micologia;
Protozoologia;
Genetica dei microrganismi;
Virologia speciale;
Microbiologia degli alimenti;
Microbiologia industriale;
Metodi e dosaggi microbiologici.

Art. 337. — Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenute conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza e affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 338. — La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso la clinica psichiatrica il cui professore di ruolo ne è il direttore. Ha la durata di quattro anni.

Art. 339. — Gli insegnamenti sono i seguenti:

1° *Anno*:
Anatomia e istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Biochimica del sistema nervoso;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia (1°);
Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*: (internato in neurologia).
Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
Semeiotica neurochirurgica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica;
Neuro-radiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa;
Elettroencefalografia.

3° *Anno*:
Patologia speciale psichiatrica;
Psicopatologia (2°);
Clinica psichiatrica (1°);
Psicologia clinica e psicodiagnostica;
Psicofarmacologia;
Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
Esami di laboratorio.

4° *Anno*:
Clinica psichiatrica;
Terapia psichiatrica generale;

Psicoterapia;
Neuropsichiatria infantile;
Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).

Art. 340. — Gli iscritti sono tenuti a frequentare la clinica psichiatrica come interni negli anni 1°, 3° e 4° per tutto il periodo di lezioni, che potrà essere diminuito a quattro mesi per i medici che prestino regolare servizio in un ospedale psichiatrico.

Sono tenuti a frequentare come interni nel 2° anno la clinica neurologica per tutto il periodo di lezioni, che potrà essere ridotto a quattro mesi per i medici che prestino servizio regolare in un reparto neurologico ed a mesi sei per coloro che prestino regolare servizio in un ospedale psichiatrico.

Art. 341. — L'iscrizione al 1° anno avviene in base ai titoli e ad un esame di ammissione.

Saranno ammessi non più di dieci iscritti.

Art. 342. — E' prevista la concessione di un'abbreviazione di anni due per coloro che sono in possesso di una specializzazione di neurologia e neuropsichiatria infantile; di un anno per coloro che sono in possesso di una specializzazione in medicina generale, psicologia e neurochirurgia.

Art. 343. — Per quanto non compreso nel presente statuto, si fa riferimento alle norme generali delle scuole di perfezionamento e di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia, contenute nello statuto dell'università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1970

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 144. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1970.

Modifica del decreto ministeriale 13 ottobre 1947, concernente le tariffe per il rimborso delle spese e per il compenso delle prestazioni inerenti a misure di sanità marittima.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con regio decreto 7 luglio 1910, n. 573, e con regio decreto 29 novembre 1925, n. 2288;

Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934. n. 244;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1947, concernente le tariffe per il rimborso delle spese e per il compenso delle prestazioni inerenti a misure di sanità marittima e successive modifiche;

Considerato che si rende necessario modificare il terzo comma del citato decreto ministeriale 13 ottobre 1947, stabilendo che ad ogni componente delle commissioni mediche permanenti di 1° grado venga corrisposto, per le visite collegiali, un gettone di presenza nella misura di L. 3000, in analogia a quanto dispone la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Il terzo comma dell'art. 21 del decreto ministeriale 13 ottobre 1947, concernente le tariffe per il rimborso delle spese e per il compenso delle prestazioni inerenti a misure di sanità marittima, è modificato come appresso:

« Le visite collegiali da parte delle commissioni mediche permanenti di 1° grado di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, sono gratuite per il marittimo sottoposto all'accertamento sanitario di controllo. Nei casi in cui dette visite siano richieste da armatori, datori di lavoro, enti o istituti assicurativi, ad ogni componente delle commissioni verrà corrisposto, da parte dei richiedenti, un gettone di presenza di L. 3000, per ogni seduta tenuta dalle stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1970

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

Il Ministro per la marina mercantile
V. COLOMBO

(6776)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1970.

Determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486; convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2842;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1965, n. 15, con il quale venne stabilita la tabella concernente la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato da spedire all'estero;

Ritenuta la necessità di apportare alla tabella stessa modificazioni per esigenze di carattere tecnico;

Su proposta dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

La determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero è stabilita in conformità della tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Salvo quanto è disposto nel capoverso successivo, la tabella portante la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero, approvata, con decreto ministeriale 22 dicembre 1964 è abrogata e sostituita con quella di cui al precedente art. 1.

L'Istituto nazionale per il commercio estero è tuttavia autorizzato a consentire le spedizioni all'estero di riso nazionale lavorato corrispondente alle caratteristiche e munito delle denominazioni previste dalla tabella di cui al citato decreto ministeriale 22 dicembre 1964, in quanto trattisi di partite oggetto di contratti conclusi con gli acquirenti esteri anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto e semprechè tali contratti siano denunciati all'istituto predetto entro quindici giorni dalla medesima data.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 27 aprile 1970

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Tipi e denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero

I risi italiani destinati all'estero sono distinti nei seguenti tipi, gruppi e denominazioni:

TIPI	GRUPPI denominazioni ufficiali	VARIETÀ
Risi italiani a grana lunga	Superfino extra Superfino	Arborio, Carnaroli
	Fino extra Fino	Gigante Vercelli, Italpatna, Razza 77 o R. 77, Ribe, Rinaldo Bersani o R.B., Rizzotto, Roma, Vialone
Risi italiani a grana media	Semifino extra Semifino	Maratelli, Precoce Rossi o G. Rossi, Romeo, Rosa Marchetti o R.M., Stirpe 136, Vialone nano
Risi italiani a grana corta	Originario extra Originario	Balilla, Balilla a grana grossa o Balilla gg., Monticelli, Originario 1600, Raffaello

Caratteristiche e tolleranze dei gradi di lavorazione riguardanti i tipi, gruppi e relative denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero

I gradi di lavorazione sono due e precisamente: I grado denominato extra e II grado o normale, senza definizione, con la sola denominazione del gruppo.

Classificazione	GRUPPI denominazioni ufficiali (1)	Grado di lavorazione	TOLLERANZE % (2)							
			Grani spuntati	Rottura	Grani striati rossi	Grani gessati	Grani vaiolati	Grani macchiati	Grani ambrati	Grado di umidità
Risi italiani a grana lunga	Superfino extra	I	5	3	2	2,50	0,75	—	—	14,50
	Superfino	II	5	3	2	3,00	1,00	0,25	0,10	14,50
	Fino extra	I	4	3	2	2,50	0,50	—	—	14,50
	Fino	II	4	3	2	3,00	0,75	0,15	0,10	14,50
Risi italiani a grana media	Semifino extra	I	3	3	2	2,50	0,50	—	—	14,50
	Semifino	II	3	3	2	3,00	0,75	0,15	0,10	14,50
Risi italiani a grana corta	Originario extra	I	2	3	2	2,50	0,50	—	—	14,50
	Originario	II	2	3	2	3,00	0,75	0,15	0,10	14,50

(1) I risi che formano i gruppi debbono essere sani, leali e mercantili.

(2) Le tolleranze si intendono a percentuale ponderale. Le tolleranze dei difetti, esclusa la rottura grossa ed i grani spuntati, sono sommabili fino ad un massimo del:

2,50 % per i gruppi con qualifica extra (lavorazione I grado);

3,50 % per gli altri gruppi (lavorazione II grado);

fermi restando i massimi indicati per ciascun difetto.

Corpi estranei:

In riferimento agli « usi internazionali » per tutti i tipi ufficiali di riso sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) presenza di sostanze minerali ed organiche incommestibili estranee al riso: tolleranza sino allo 0,02 %;

b) presenza di semi, parti di semi e loro derivati commestibili: tolleranza sino allo 0,05 %.

I risi delle varietà classificate come « Superfino extra » e « Superfino », « Fino extra » e « Fino », « Semifino extra » e « Semifino » possono avere un massimo fra impurità varietali e disformità naturali del 12 %, di cui un massimo di impurità varietali del 5 %.

Lavorazioni:

Per tutti i tipi sono previste due lavorazioni di I e II grado. Inoltre sono ammessi due trattamenti: ad oleato ed a brillato.

Lavorazione di I grado:

E' una lavorazione che asporta al riso tutto il pericarpo anche se lascia sui granelli delle leggere, parziali striature bianche longitudinali.

Lavorazione di II grado:

E' una lavorazione che asporta al riso tutto il pericarpo anche se lascia sui granelli delle striature bianche longitudinali.

Trattamento ad oleato:

E' un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato che consiste in una leggera oleatura dei granelli, con olio inodoro e commestibile. L'oleatura deve risultare « perfetta » per i tipi di lavorazione di I grado e « bene eseguita » per quelli a lavorazione di II grado.

Trattamento a brillato:

E' pure un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato, che consiste nell'aggiunta di una minima traccia di glucosio e di talco, onde dare aspetto brillante al riso. La brillatura deve risultare « perfetta » per i tipi a lavorazione di I grado e « bene eseguita » per quelli a lavorazione di II grado.

Grani spuntati:

Sono quelli dai quali è stato asportato il dente.

Rottura:

Comprende il corpettone, il corpetto e la mezzagrana (esclusa quindi la risina, la puntina e la scaglietta) e deve essere viva, sana e dello stesso grado di lavorazione del riso.

Grani striati rossi:

Sono quelli che presentano, secondo differenti intensità e tonalità, striature di colore rosso nel senso longitudinale, dovute a residui di pericarpo.

Grani gessati:

Sono quelli interi, di normali dimensioni, ma che si presentano opachi e farinosi per:

oltre il 40 % della loro superficie per le varietà a perla, assente;

oltre il 70 % della loro superficie per le varietà a perla, poco estesa;

oltre il 90 % della loro superficie per le varietà a perla, estesa.

Non è tollerata la presenza di grani gessati di dimensioni inferiori al normale (gessato piccolo).

Grani vaiolati:

Sono quelli che presentano un cerchietto ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare. Si considerano alla stregua dei vaiolati i granelli che presentano striature nere leggere, tali da non apparire molto profonde. La striatura e la vaiolatura non devono presentare aloni giallastri o scuri.

Grani macchiati:

Sono quelli che presentano in un punto circoscritto della loro superficie una evidente alterazione alla normale colorazione. La macchia può essere di vario colore (nerastro, rossiccio, bruno). Qualora essa avesse dimensioni uguali o superiori alla metà dei granelli, questi debbono essere considerati « grani gialli » e come tali non tollerati. Si considerano come « macchia » anche le striature nere profonde.

Grani ambrati:

Sono quelli che hanno subito una leggera uniforme alterazione di colorazione in tutta la loro massa. Tale alterazione fa virare leggermente il colore bianco dei granelli verso il paglierino chiaro.

Marcatura inballàggi:

La denominazione ufficiale si riferisce al gruppo e l'indicazione della varietà è facoltativa. In aggiunta alle denominazioni obbligatorie, sono tollerate diciture quali: « Riso », « Riso italiano », ed altre equivalenti in lingua estera, nonchè altre eventuali diciture richieste dalla legislazione del Paese importatore.

Le indicazioni facoltative debbono essere apposte sugli imballaggi in caratteri di dimensioni non superiori a quelli usati per le indicazioni obbligatorie.

(6098)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1970.

Inclusione dei corvidi negli elenchi degli animali nocivi, in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la legge 2 agosto 1967, n. 799;

Vista la delibera n. 17, datata 3 aprile 1970, con la quale il comitato provinciale della caccia di Vercelli ha disposto l'inclusione dei corvidi nell'elenco degli animali nocivi, per tutto il territorio provinciale, sui terreni coltivati a mais, per un periodo di anni tre, a partire dal corrente anno 1970;

Ritenuta l'opportunità di disporre la pubblicazione della delibera di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Si dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera n. 17, in data 3 aprile 1970, con la quale il comitato provinciale della caccia di Vercelli ha incluso nell'elenco degli animali nocivi i corvidi, per i terreni coltivati a mais, per tutto il territorio provinciale, per un periodo di anni tre, a partire dal corrente anno 1970.

Roma, addì 26 maggio 1970

p. *Il Ministro*: TORTORA

Comitato provinciale della caccia di Vercelli

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DELLA CACCIA

Visto l'art. 25 del testo unico della caccia 5 giugno 1939, n. 1016, che determina le specie considerate nocive fra gli uccelli ed i mammiferi;

Tenuto presente che i corvidi, pur essendo compresi in tali specie, sono oggetto di caccia nei mesi in cui l'esercizio venatorio è consentito, mentre nel periodo di divieto sono considerati nocivi esclusivamente nelle zone di ripopolamento, bandite, riserve senza essere tali nel territorio destinato alla libera caccia;

Ritenuto che nel territorio libero, proprio perchè non oggetto di abbattimento i corvidi producono rilevanti danni sia alle coltivazioni in specie maidicole, sia alla selvaggina che, mediante l'adozione della caccia controllata, viene immessa in quantità rilevante proprio nel territorio libero;

Viste le numerose richieste avanzate dalle organizzazioni agricole della provincia, avallate dall'autorevole parere dello ispettorato agrario provinciale, tendenti ad ottenere l'inclusione dei corvidi fra i nocivi con possibilità di abbattimento, anche in periodo di divieto, a norma dell'art. 25 del testo unico citato;

Tenuto presente che il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, con nota del 5 settembre 1969, n. 2310, in accoglimento alle richieste avanzate esprime parere favorevole all'inclusione dei corvidi nell'elenco degli animali nocivi limitatamente ai terreni ove è in atto la coltivazione del mais e propone inoltre che il provvedimento venga emanato per un periodo di prova di anni tre;

A voti unanimi

Delibera

di approvare l'inclusione dei corvidi nell'elenco degli animali nocivi per la provincia di Vercelli, per i terreni coltivati a mais, per un periodo di anni tre a far data dal corrente anno 1970 richiedendo l'emanazione del relativo provvedimento al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con cortese sollecitudine affinchè sia possibile, ai sensi dell'art. 25 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, concedere le prescritte autorizzazioni per la attuazione della lotta onde evitare i danni considerevoli alle coltivazioni ed alla selvaggina.

La presente delibera viene resa immediatamente esecutiva a norma dell'art. 12 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Vercelli, addì 3 aprile 1970

Il presidente: VILLA

(6677)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Sannicola.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 dicembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Sannicola;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sannicola (Lecce);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sig. Giuseppe Stajano, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la sua originaria bellezza e composizione naturale, caratterizzata da macchie verdi, essenze locali, dalla distesa boschiva di recente impianto sita in prossimità della zona costiera, costituita essenzialmente di pini di Aleppo, pini domestici, cipressi ed eucaliptus, forma un quadro panoramico di grande suggestività, nonchè un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Sannicola (Lecce) — come sotto specificata — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Confini:

a nord: con il territorio comunale di Galatina;

ad ovest: con il territorio comunale di Nardò;

a sud: con il territorio comunale di Alezio e Gallipoli;

ad est: con la rimanente parte del territorio di Sannicola;

Poligonali:

Tratto *A-B* - Parte dall'intersezione del confine del territorio comunale di Sannicola con la strada Galatone-Gallipoli, prosegue sino al km. 27,800, posto alla intersezione di detta strada con quella Galatone-Sannicola.

Tratto *B-C* - Parte dal precedente punto *B*, km. 27,800, posto all'intersezione delle strade Galatone-Gallipoli e Galatone-Sannicola, prosegue verso sud lungo questa ultima provinciale, lambisce il centro abitato che rimane escluso secondo la perimetrazione effettuata dal consiglio comunale ex legge 6 agosto 1967, n. 765, segue sempre verso sud sulla strada Galatone-Sannicola anzidetta sino al confine del territorio comunale di Sannicola.

Tratto *C-A* - Parte dal punto *C*, posto all'intersezione della provinciale Galatone-Sannicola con il confine del territorio comunale di Sannicola, prosegue lungo detto confine sino ad incontrare il punto *A*, posto all'intersezione del confine del territorio comunale con la strada Galatone-Gallipoli. In detta proposta di vincolo come sopra descritto è escluso il centro abitato di Chiesa Nuova secondo la perimetrazione effettuata dal consiglio comunale ex legge 6 agosto 1967, n. 765.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Sannicola provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 giugno 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutelà delle bellezze naturali della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno 11 (undici) dicembre alle ore 17 nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale di Lecce, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno:

SANNICOLA: Vincolo panoramico di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione passa, quindi, a deliberare la zona da sottoporre a vincolo, zona che rimane contraddistinta sulla cartografia allegata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate:

Confini:

a nord: con il territorio comunale di Galatina;

ad ovest: con il territorio comunale di Nardò;

a sud: con il territorio comunale di Alezio e Gallipoli;

ad est: con la rimanente parte del territorio di Sannicola.

Poligonali:

Tratto *A-B*: parte dall'intersezione del confine del territorio comunale di Sannicola con la strada Galatone-Gallipoli, prosegue sino al km. 27,800, posto all'intersezione di detta strada con quella Galatone-Sannicola.

Tratto *B-C*: parte dal precedente punto *B*, km. 27,800 posto all'intersezione delle strade Galatone-Gallipoli e Galatone-Sannicola, prosegue verso sud lungo quest'ultima provinciale, lambisce il centro abitato che rimane escluso secondo la perimetrazione effettuata dal consiglio comunale ex legge 6 agosto 1967, n. 765; segue sempre verso sud sulla strada Galatone-Sannicola anzidetta sino al confine del territorio comunale di Sannicola.

Tratto *C-A*: parte dal punto *C*, posto all'intersezione della provinciale Galatone-Sannicola con il confine del territorio comunale di Sannicola, prosegue lungo detto confine sino ad incontrare il punto *A*, posto all'intersezione del confine del territorio comunale con la strada Galatone-Gallipoli. In detta proposta di vincolo come sopra descritto è escluso il centro abitato di Chiesa Nuova secondo la perimetrazione effettuata dal consiglio comunale ex legge 6 agosto 1967, n. 765.

Per quanto sopra la commissione, riconosciuto che i territori, nei limiti innanzi specificati, posseggono in assoluta prevalenza i requisiti previsti dai commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e meglio chiariti nei punti 4 e 5 dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357; considerato che gli stessi territori sono anche caratterizzati da macchie verdi ed essenze locali.

Delibera

all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze di insieme della provincia di Lecce, a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone costiere e la parte del territorio comunale di Sannicola, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

(*Omissis*).

(6616)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della S.p.a. Cartiere Burgo, con sede in Verzuolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Considerato che la S.p.a. Cartiere Burgo, con sede legale in Verzuolo (Cuneo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro, lavoranti ad orario ridotto oppure licenziati;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione dei particolari trattamenti di integrazione salariale e di prepensionamento previsti dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere Burgo, con sede legale in Verzuolo (Cuneo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 dicembre 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(6662)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1970.

Sostituzione di un componente della commissione consultiva interregionale in materia di programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione di una commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la nota n. 1673 del 18 maggio 1970, con la quale il dott. Cesare Dujany, eletto Presidente della regione Valle d'Aosta, chiede di essere nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale;

Ritenuta la necessità di sostituire nella commissione consultiva interregionale il comm. rag. Mauro Bordon, già Presidente della regione Valle d'Aosta, con il dott. Cesare Dujany;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Cesare Dujany è nominato membro effettivo della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione Valle d'Aosta, in sostituzione del comm. rag. Mauro Bordon.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1970

Il Ministro: GIOLITTI

(6782)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1970.

Classificazione tra le provinciali di due tronchi stradali in provincia di Asti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 27 luglio 1963, n. 163, con la quale l'amministrazione provinciale di Asti ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada diretta « Asti-Alba » che va dalla strada provinciale Asti-Acqui in località Molini d'Isola d'Asti al confine con la provincia di Cuneo (1° e 2° tronco), dell'estesa di km. 6+447;

Visto il voto in data 15 settembre 1964, n. 1675, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole subordinatamente al collaudo dei lavori in corso;

Ritenuto che l'ufficio del genio civile di Asti con foglio 16 marzo 1970, n. 1787, ha reso noto che i tronchi suddetti sono stati ultimati e collaudati;

Ritenuto che i tronchi in parola possono essere, pertanto, classificati provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, i tronchi di cui alle premesse sono classificati provinciali con il seguente tracciato: dalla strada Asti-Acqui presso Molini d'Isola d'Asti alla strada provinciale Canelli San Damiano presso Motta di Costigliole ed al confine con la provincia di Cuneo verso la strada provinciale Govone-Alba, dell'estesa complessiva di km. 6+447 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'Ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(6725)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1970.

Autorizzazione al consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli a richiedere agli enti impositori diversi dallo Stato un compenso di lire cinque per ogni articolo dei ruoli compilati con mezzi meccanografici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1952, n. 693;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1958, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata con il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica, costituito con decreto presidenziale 2 agosto 1952, in virtù della quale è stato affidato al consorzio medesimo il servizio della compilazione dei ruoli esattoriali con sistemi e mezzi meccanografici;

Visto l'ultimo comma dell'art. 13 della citata legge 13 giugno 1952, n. 693, che affida al Ministro per le finanze il potere di determinare la spesa per schede e stampati occorrenti per la compilazione dei ruoli degli enti diversi dallo Stato;

Vista la nota 7 novembre 1969, n. 3345, con la quale il predetto consorzio chiede che sia determinato il costo degli stampati e schede occorrenti per la compilazione dei ruoli non erariali per l'anno 1969;

Vista la nota 3 giugno 1970, n. 281521, del provveditorato generale dello Stato, Divisione XV, concernente il costo degli stampati necessari per la formazione dei ruoli;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1968, numero 414495, con il quale è stato determinato il costo degli stampati e schede per l'anno 1968;

Ritenuta la opportunità di confermare per il 1969 i criteri adottati per l'anno precedente e di ragguagliare il costo degli stampati per articolo di ruolo, fissandolo in lire 5 per ciascun articolo;

Determina:

Il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica è autorizzato a richiedere per l'anno 1969, agli enti impositori diversi dallo Stato, il compenso nella misura di lire cinque per ogni articolo dei ruoli compilati nell'interesse degli enti medesimi, con mezzi e sistemi meccanografici, in esecuzione della Convenzione approvata con il decreto ministeriale 3 giugno 1958.

Roma, addì 6 luglio 1970

Il Ministro: PRETI

(6781)

DECRETO PREFETTIZIO 23 giugno 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Piacenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Veduto il proprio decreto n. 3333 del 29 agosto 1969, con il quale il ten. col. Monti dott. Virgilio su segnalazione del locale presidio militare veniva nominato componente del consiglio provinciale di sanità per il restante periodo del triennio 21 settembre 1968-20 settembre 1971, in qualità di ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente nel capoluogo;

Vista la nota n. 4280 del 21 novembre 1969 successivamente confermata con nota n. 58 in data 4 febbraio 1970 con la quale il comando presidio militare comunica che l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente nel capoluogo, è il colonnello medico R.O. Carlo Cella, revocando la precedente segnalazione relativa al ten. col. dott. Virgilio Monti;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in conseguenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il colonnello medico R.O. Cella dott. Carlo, ufficiale in attività di servizio, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, per il restante periodo del triennio 21 settembre 1968-20 settembre 1971, in sostituzione del tenente colonnello medico Monti dott. Virgilio.

Piacenza, addì 23 giugno 1970.

p. Il prefetto: DE DOMINICIS

(6724)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Accademia di belle arti di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano in data 16 agosto 1967 il presidente del consiglio di amministrazione dell'Accademia di belle arti e liceo artistico di Brera, in Milano, è stato autorizzato ad accettare il legato costituito da n. 3922 azioni Montecatini-Edison da nominali L. 1000 ciascuna, disposto a favore dell'Accademia medesima dal sig. Ermenegildo Agazzi con testamento olografo 24 luglio 1945 per atto notar Giuseppe Bulla in Bergamo.

(6528)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile e cure di ricovero per inabili di Bolzano ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto 300.10.III14/3-3806 in data 20 marzo 1970 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile e cure di ricovero per inabili di Bolzano è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica ai sensi della legge di agosto 1965, n. 1103.

(6605)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Fissazione della linea limite della zona demaniale della torbiera del lago d'Iseo

Con decreto ministeriale n. 320 del 1 luglio 1970, è stata fissata a quota m. 185,65 sul livello del mare la linea limite della zona demaniale della torbiera d'Iseo.

(6646)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2641 in data 27 giugno 1970, il prof. Giovanni Bernasse è stato nominato vice presidente dell'Istituo autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta.

(6647)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Novara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2642 in data 27 giugno 1970 il sig. Vittorio Merlo è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Novara.

(6648)

Variante al piano di zona del comune di Livorno

Con decreto ministeriale in data 27 giugno 1970, n. 139, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Livorno per il comprensorio di via delle Sorgenti.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(6666)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentasei società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 giugno 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) edilizia « Marechiaro 63 », con sede in Napoli, costituita per rogito Vitolo in data 19 luglio 1963, rep. 36155;

2) edilizia « S. Benigno », con sede in Napoli, costituita per rogito Piccinni in data 20 novembre 1954, rep. 40723;

3) edilizia fra « Impiegati e liberi professionisti e dipendenti statali - C.E.L.P.I. Domus », con sede in Napoli, costituita per rogito Morelli in data 26 maggio 1954, rep. 13780;

4) edilizia « Samina », con sede in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 28 gennaio 1958, rep. 16632;

5) edilizia « Maison 1963 », con sede in Napoli, costituita per rogito Squillaci in data 23 aprile 1963;

6) edilizia « Radiosa aurora », con sede in Napoli, costituita per rogito Scivicco in data 9 marzo 1967, rep. 152027;

7) edilizia mutilati e combattenti « Primula », con sede in Napoli, costituita per rogito Scivicco in data 15 luglio 1965, rep. 130996;

8) edilizia « Dumbo », con sede in Napoli, costituita per rogito Salvo in data 25 luglio 1964, rep. 15691;

9) edilizia « La Russo », con sede in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 15 novembre 1965, rep. 84454;

10) edilizia « Termite », con sede in Napoli, costituita per rogito Marranghello in data 19 dicembre 1963, rep. 30373;

11) edilizia « C.E.PA.62 (Coop.va edilizia Partenopea 62) », con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 27 giugno 1962, rep. 6168;

12) edilizia tra mutilati ed invalidi di guerra « Francesco Baracca - Napoli », con sede in Napoli, costituita per rogito Spicacci in data 24 maggio 1956, rep. 53961;

13) edilizia « Adriana », con sede in Napoli, costituita per rogito Rosanova in data 7 marzo 1955, rep. 11750;

14) edilizia « La Serena », con sede in Napoli, costituita per rogito Vitolo in data 1° luglio 1954, rep. 42;

15) « Studio cooperativo ingegneri architetti », con sede in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 14 febbraio 1963, rep. 8099;

16) « C.E.S.U.N. - Cooperativa edilizia subalterni universitari Napoli », con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 24 luglio 1953, rep. 37126;

17) « A P I », con sede in Napoli, costituita per rogito Scivicco in data 24 ottobre 1962, rep. 88191;

18) edilizia « Ribercasa I.N.A.I.L. », con sede in Napoli, costituita per rogito Chieffi in data 18 febbraio 1965, rep. 73815;

19) « Golfo », con sede in Napoli, costituita per rogito Rungi in data 11 dicembre 1953, rep. 56723;

20) edilizia « Gioconda », con sede in Napoli, costituita per rogito Di Transo in data 26 novembre 1960, rep. 17190;

21) edilizia « Riccarda », con sede in Napoli, costituita per rogito Di Martino in data 5 maggio 1958, rep. 1797;

22) edilizia « La Quiete », con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 8 aprile 1964, rep. 93966;

23) edilizia « Le Rose », con sede in Napoli, costituita per rogito Margarita in data 30 settembre 1963, rep. 8014;

24) di produzione e lavoro « La Ruspa », con sede in Napoli, costituita per rogito di Transo in data 1° febbraio 1967, rep. 32876;

25) di produzione e lavoro « Sant'Antimo », con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 20 novembre 1955, rep. 34221;

26) edilizia « Rossini », con sede in Napoli, costituita per rogito Monda in data 11 dicembre 1957, rep. 44603;

27) edilizia « S. Luigi », con sede in Napoli, costituita per rogito Sivilla in data 6 marzo 1963, rep. 16324;

28) « Dipendenti cantieri metallurgici Napoli CO.DI.CA. ME.NA. », con sede in Napoli, costituita per rogito Salvo in data 19 maggio 1961, rep. 13265;

29) edilizia « Colle Ameno », con sede in Napoli, costituita per rogito Rossi in data 6 luglio 1964, rep. 65761;

30) edilizia « Paolo VI », con sede in Napoli, costituita per rogito di Transo in data 30 dicembre 1965, rep. 29281;

31) edificatrice « Paolo VI - tra liberi professionisti », con sede in Napoli, costituita per rogito Margarita in data 22 giugno 1963, rep. 7411;

32) « Prisco », con sede in Napoli, costituita per rogito Squillaci in data 24 febbraio 1966, rep. 64740;

33) edilizia « Madonna Ilvana », con sede in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 31 marzo 1961, rep. 30059;

34) « L'Edile finanziaria », con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 29 ottobre 1956, rep. 49570;

35) edilizia « Virgilio », con sede in Napoli, costituita per rogito De Luca in data 29 luglio 1954, rep. 6168;

36) « La Summense », con sede in Somma Vesuviana (Napoli), costituita per rogito Rosanova in data 7 maggio 1964, rep. 38000.

(6607)

Scioglimento di venti società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 giugno 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Fulvia Terza », con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 27 novembre 1963, rep. 19516;

2) edilizia « Cristalli Sognanti », con sede in Roma, costituita per rogito Carucci in data 6 aprile 1965, rep. 25846;

3) edilizia « S.I.L.P. Roma 17 », con sede in Roma, costituita per rogito Fascia in data 21 ottobre 1963, rep. 64881;

4) edilizia « S.I.L.P. Roma 43 », con sede in Roma, costituita per rogito Ventura in data 28 febbraio 1964, rep. 65856;

5) edilizia « Domus I.N.A. XXX », con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 27 marzo 1964, rep. 115052;

6) edilizia « Parva Magna Domus », con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 18 luglio 1963, rep. 111247;

7) edilizia « Silvana Felix Seconda », con sede in Roma, costituita per rogito Golia in data 25 giugno 1962, rep. 87848;

8) agricola « CO.ME.AG. - Cooperativa per la meccanizzazione dell'agricoltura », con sede in Latina, costituita per rogito Millozza in data 25 febbraio 1966, rep. 14470;

9) agricola « Cooperativa fra agricoltori manuali (C.A.M.) », con sede in Latina, costituita per rogito Varcasia in data 29 ottobre 1966, rep. 14977;

10) agricola « Ninfa », con sede in Sermoneta (Latina) località Doganella costituita per rogito Millozza in data 7 marzo 1964, rep. 12815;

11) edilizia « Madonna della Pace », con sede in Ronciglione (Viterbo), costituita per rogito Baroni in data 10 agosto 1966, rep. 1677;

12) agricola « Don Luigi Sturzo », con sede in Piansano (Viterbo), costituita per rogito Orzi in data 5 giugno 1957, rep. 6727;

13) edilizia « I cementieri », con sede in Pontremoli (Massa Carrara), costituita per rogito Angella in data 17 novembre 1963, rep. 11435/4072;

14) edilizia « Frigido », con sede in Massa, costituita per rogito Maneschi in data 5 settembre 1962, rep. 3083;

15) edilizia « Cooperativa impiegati forze armate (C.I.F.A.) », con sede in Massa, costituita per rogito Ricci in data 29 marzo 1961, rep. 84278/5919;

16) edilizia « S. Chiara », tra impiegati dello Stato, con sede in Savona, costituita per rogito Giacardi in data 5 giugno 1956, rep. 8249;

17) edilizia « San Nicola », con sede in Vercelli, costituita per rogito Ciro Raimondo in data 18 maggio 1959, repertorio 30501/10370;

18) agr. cooperativa agricola « A.C.L.I. », con sede in San Martino di Lupari (Padova), costituita per rogito Letter in data 24 febbraio 1961, rep. 31099;

19) « Pesca pescatori Cavesi associati », con sede in Cavi di Lavagna (Genova), costituita per rogito Descalzo in data 13 ottobre 1962, rep. 15543;

20) di consumo di Maro, con sede in Maro di Vologno di Castelnovo Monti (Reggio Emilia), costituita per rogito Rubini in data 9 gennaio 1946, rep. 8693.

(6765)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Tocai di Lison ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Tocai di Lison » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione per il vino a denominazione di origine controllata « Tocai di Lison »

Art.1.

La denominazione di origine controllata « Tocai di Lison » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Tocai di Lison » deve essere ottenuto da vigneti costituiti per almeno il 95 per cento da viti del vitigno Tocai (Tocai friulano) e la rimanente parte da viti di altri vitigni purchè ad uve bianche.

Art. 3.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Tocai di Lison» comprende in tutto od in parte i seguenti comuni: Portogruaro, Pramaggiore, Annone Veneto, Concordia Sagittaria, S. Michele al Tagliamento, Fossalta di Portogruaro, Teglio Veneto, Gruaro, Cinto Caomaggiore, S. Stino di Livenza e Caorle in provincia di Venezia, Pravisdomini, Chions, Azzano Decimo, Sesto al Reghena, Cordovado e Morsano al Tagliamento in provincia di Pordenone, Motta di Livenza e Medusa di Livenza in provincia di Treviso.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal fiume Tagliamento, all'altezza di Villanova Malafesta, si segue in direzione sud il confine della provincia di Venezia - che in gran parte coincide col Tagliamento stesso - fino alla confluenza con la litoranea veneta in prossimità del pilone Bevazzana e del ponte girevole; si segue ad ovest la litoranea veneta fino alla confluenza con il canale Lugugnana fino all'altezza di punta Miniscalchi; quindi si segue la strada comunale che passa per c. Cava, Foppe di Mondo e C. Lovi dove piega verso nord fino all'idrovora del Terzo bacino, segue, sempre verso nord, per breve tratto, l'argine sinistro del canale dei Lovi quindi la strada che costeggia il Terzo bacino e Canton fino a Ca' la Bernarda.

Il limite di zona piega ora ad ovest, sempre per breve tratto il canale Lugugnana, il confine della località Cavrato e si congiunge con la strada che costeggia la bonifica Prati Nuovi seguendola verso sud fino ad incontrare il canale Loregolo. Prosegue ancora a sud lungo il suddetto canale fino alla confluenza con il canale dei Lovi in prossimità della idrovora del 7° bacino (bonifica Prati nuovi); si segue il canale dei Lovi fino alla sua confluenza con il canale Cavanella; si prosegue quindi in direzione ovest lungo il canale Cavanella, poi lungo il canale Baseleghe; risalendo verso nord-ovest si continua lungo il canale del Morto ed il canale degli Alberoni fino all'altezza di c. Combattenti; si procede quindi lungo l'argine della valle Zignago-Perera passando in prossimità di casa Vignati, aggira escludendole le bonifiche Gramelada e Battaglion, segue ora verso ovest, la strada che passa in prossimità di case Lieche fino al ponte sul canale Viola in località Sindacale; di qui si procede verso nord e poi verso est seguendo il canale Viola fino all'imbocco del canale S. Giacomo, si prosegue lungo il canale S. Giacomo sino all'angolo di con-

tatto col canale Fossalon (km. 0,950 da Casa Borro a nord della strada Fausta); si continua a sud lungo il canale Fossalon e Degan fino all'incontro con la strada consorziale che divide la località Acquador da Palù Crosere, passando per l'incrocio con viale Roma; si prosegue lungo detta strada consorziale fino all'incrocio con viale Zignago in prossimità di C. Macchinetta; si volge quindi a sud-ovest lungo la strada che va ad incontrarsi, nei pressi di C. Alessandra, con la strada provinciale Portogruaro-Caorle; si continua lungo la strada provinciale suddetta fino all'incrocio con la strada Fausta (Latisana-punta Sabbioni) in prossimità del ponte girevole Sindacale; si segue poi la strada Fausta fino al ponte Maranghetto; si prosegue dal predetto ponte verso sud-est lungo l'argine destro del canale Maranghetto e del canale Nicèssolo fino all'altezza del canale del Miglio, segue detto canale continua con l'argine di delimitazione della valle Grande, della palude del Pidocchio e della Pescina tocca le qq. 2 segue la carrareccia che passa per case Falconera; si attraversa il canale di Riello, verso sud, fino a Ca' Falconera; si prosegue quindi con l'argine del canale Nicèssolo fino ad incontrare e seguire la strada che passa per Falconera ed a nord dell'abitato di Caorle, fino al ponte girevole sul canale della Saetta; si segue a sud il canale della Saetta fino alla confluenza con il canale dell'Orologio ed alla confluenza di questo con il fiume Livenza, che si segue verso nord, fino ad incontrare e seguire il canale Commessera; si continua lungo il canale Commessera fino alla confluenza con il canale Livenza Morta in località Brian; si segue quindi verso nord il canale Livenza Morta fino alla strada Fausta e poi la strada Fausta fino allo argine sinistro del fiume Livenza in località La Salute di Livenza; si continua verso nord-ovest seguendo l'argine sinistro del fiume Livenza fino all'altezza di c. Casali (Meduna di Livenza); si segue quindi il limite di provincia tra Treviso e Pordenone fino alla località Palude; si continua quindi lungo il limite di comune fra Pasiano di Pordenone e Pravisdomini fino a incontrare il fiume Sile. Di qui si prosegue lungo il fiume Sile fino a incontrare il limite di territorio tra i comuni di Chions e Fiume Veneto; si procede verso est seguendo il confine che delimita a nord il territorio dei comuni di Chions, Sesto al Reghena, Cordovado e Morsano al Tagliamento fino ad incontrare il fiume Tagliamento, che si percorre verso sud seguendo il limite di confine del comune di Morsano al Tagliamento fino ad incontrare il limite della provincia di Venezia punto di partenza. All'interno della zona così delimitata giace la bonifica del Loncon e delle Sette Sorelle che viene esclusa e i cui confini sono i seguenti: partendo dalla confluenza del canale Fosson con il fiume Loncon si procede verso sud lungo il fiume Loncon fino al ponte Bragato; si continua a nord-est per la strada della Torba (fra la fossa della Torba e la fossa Possidenza) fino all'incontro con l'argine destro del fiume Lemene; di qui si prosegue verso sud seguendo il fiume Lemene fino alla confluenza con il canale Maranghetto in prossimità del ponte Maranghetto; si segue a ovest il canale Maranghetto fino alla confluenza con il fiume Loncon, che si segue fino alla sua confluenza con il canale Fossa Bigai; si continua lungo il canale Fossa Bigai, passando dalla idrovora della bonifica Piva, fino all'altezza della strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle; di qui si prosegue a nord lungo la strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle fino all'altezza della strada privata Palamin parallela al canale Fossa Contarina di ponente; quindi si procede a ovest lungo la strada privata Palamin fino all'incrocio con la strada consorziale perimetrale della Bonifica delle Sette Sorelle; si continua lungo la strada suddetta, passando in prossimità della scuola Corner, fino ad incontrare il canale Cernetta; si continua quindi seguendo la strada parallela di destra al canale Cernetta fino a raggiungere ed attraversare la strada provinciale S. Stino di Livenza-Caorle; per raggiungere e quindi seguire l'argine destro del canale Fosson fino alla sua confluenza con il fiume Loncon.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Tocai di Lison» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivante le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei ai fini della iscrizione nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti ubicati in terreni di origine sedimentaria - alluvionale, di natura prevalentemente argilloso-calcarea fatta eccezione per quelli del territorio di Ramuscello nei quali è ammessa la presenza di materiale ghiaioso.

Sono invece da escludere i vigneti ubicati in terreni sabbiosi, torbosi, ricchi di sostanza organica ed in quelli umidi o soggetti ad allagamenti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Tocai di Lison» non deve essere superiore ai q.li 100 per Ha di vigneto a coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20 per cento il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve, nonchè nei territori dei seguenti comuni:

Ceggia, Eraclea, Noventa di Piave, S. Donà di Piave e Torre di Mosto in provincia di Venezia;

Casarsa, Pordenone e Porcia in provincia di Pordenone;

Cessalto, Chiarano, Gaiarine, Gorgo al Monticano, Mansuè, Oderzo e Portobuffolè in provincia di Treviso;

Bertiolo, Codroipo e Latisana in provincia di Udine.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Tocai di Lison» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

E' ammessa, nella misura massima del 5 per cento del volume, la tradizionale correzione dei mosti o vini aventi diritto alla denominazione «Tocai di Lison» con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Tocai di Lison» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo oppure giallo dorato scarico;

odore: leggero profumo caratteristico, gradevole, delicato di fruttato;

sapore: asciutto, caratteristico, sapido, armonico e leggermente di mandorlato;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11°,15;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

L'uso della specificazione aggiuntiva «classico» è riservato al vino «Tocai di Lison» rispondente alle norme stabilite dal presente disciplinare, ottenuto da uve prodotte nella zona originaria più antica che comprende le seguenti frazioni comunali:

Lison, Sumaga e Pradipozzo in comune di Portogruaro; Loncon e Carline in comune di Annone Veneto; Belfiore, Blessaglia e Salvarolo in comune di Pramaggiore.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla località « Noiare » si segue verso sud-ovest la strada comunale che si congiunge con la strada statale n. 14 in località Osteria al Trovatore; si continua lungo la strada statale n. 14 fino al ponte all'altezza del km. 59; si prosegue verso sud lungo il limite di territorio tra i comuni di Concordia Sagittaria e Portogruaro, fino all'incontro con il canale Taù; si segue il canale Taù fino a raggiungere il fiume Loncon in prossimità dell'idrovora dell'Agazzi; si continua a nord-ovest lungo il fiume Loncon fino alla confluenza con il canale Fosson; e ancora lungo detto canale e lungo il rio Fosson fino alla confluenza con il canale Melanetto; si segue il canale Melanetto fino ad incontrare la strada provinciale Annone Veneto-Belfiore; si prosegue, verso nord, lungo la citata strada provinciale fino alla località Le Quattro Strade; quindi si continua lungo la strada comunale che in località Boschetto incrocia la strada statale n. 53; si segue, verso nord-est, la strada statale n. 53 fino al limite di confine di comune tra Annone Veneto e Pramaggiore, (tra il km. 104 e il km. 105). Da qui si continua a nord seguendo il limite di comune tra Annone Veneto e Pramaggiore fino ad incontrare il limite di provincia tra Venezia e Pordenone sul canale Scolo Strucciat; si segue, prima verso nord poi a sud, il limite di provincia tra Venezia e Pordenone fino alla strada comunale La Stradatta che si percorre, verso sud, fino all'incrocio con la strada provinciale Pramaggiore-Chions; si continua lungo detta strada provinciale fino all'incrocio con viale Europa; si segue in viale Europa fino alla strada comunale via Bassa che si percorre fino all'incrocio con la strada provinciale Cinto Caomaggiore-Blessaglia; attraversata la suddetta strada provinciale si prosegue lungo via Comugne fino all'incrocio con la strada comunale del Martignon; si segue la strada del Martignon fino all'incrocio con la strada comunale del Mazzalogo che si percorre fino all'incrocio con via Zamper in località S. Biagio di Cinto Caomaggiore; si volge quindi a sud lungo la strada comunale per Sumaga fino all'incrocio con la strada statale n. 53; si segue detta strada statale fino al bivio con la strada per S. Giusto; dal bivio per S. Giusto, lungo quest'ultima strada, fino a giungere in località « Noiare », punto di partenza.

Art. 8.

E' vietato usare assieme alla denominazione « Tocai di Lison » qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie od altri recipienti contenenti i vini « Tocai di Lison » e « Tocai di Lison » classico, può figurare la indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonee a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, numero 930, i vigneti con i vitigni diversi da quelli indicati allo art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 10 per cento il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati di ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(6830)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1970-71.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 10 ottobre 1967, con cui sono stati affidati all'AIMA tutti i compiti di organismo di intervento nel mercato comune dei cereali, previsti dal regolamento CEE n. 120/67 del 13 giugno 1967 e dai successivi regolamenti in materia;

Vista la propria deliberazione 9 settembre 1969 ed annesso atto disciplinare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 1° ottobre 1969, sull'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 1969-70;

Visto il regolamento CEE n. 1248/70 del 29 giugno 1970 con cui vengono estese alla campagna di commercializzazione cereali 1970-71, le vigenti disposizioni dei regolamenti comunitari relativi alla campagna 1969-70;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare i servizi di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 1970-71 in coincidenza con la data di inizio della campagna medesima, svolgendo tempestivamente gli atti preliminari a tal fine occorrenti, ai sensi dell'art. 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303, per l'affidamento ad assuntori dell'incarico di compiere le operazioni esecutive di intervento per detta campagna;

Considerato che, ricorrendo motivi di necessità e di urgenza e non risultando effettuata allo stato, alcuna iscrizione nell'albo dei soggetti riconosciuti idonei all'espletamento delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali, sussistono le condizioni richieste dall'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, per procedere mediante trattativa privata ad affidare a cooperative, consorzi o loro organizzazioni, che dispongano di attrezzature idonee alla lunga conservazione dei cereali, il compimento delle operazioni esecutive di intervento di competenza dell'AIMA nel settore, per la campagna di commercializzazione 1970-71;

Che a tal fine occorre stabilire le condizioni e modalità per il riconoscimento della idoneità all'assunzione del servizio e per l'espletamento del servizio medesimo;

Nell'adunanza del 3 luglio 1970;

Ha deliberato:

1. Il servizio relativo al compimento delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 1970-71, previste dai regolamenti della Comunità economica europea vigenti per detta campagna, è affidato dall'AIMA, mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi e loro organizzazioni che dispongano di idonee attrezzature, alle condizioni contenute nell'atto disciplinare 9 settembre 1969 citato in premessa, che viene adottato anche per la campagna 1970-71, fatte salve le disposizioni dei successivi regolamenti comunitari in materia.

2. L'ammissione alla trattativa è subordinata alla presentazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) nella sede dell'azienda stessa in Roma, via Palestro, 81, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'azienda e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

Nella domanda devono essere indicate:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

il centro od i centri di commercializzazione nei quali il richiedente intende operare, scelti fra quelli della campagna 1969-70 risultanti dall'atto disciplinare 9 settembre 1969, citato in premessa, nonchè la specie e quantità di prodotto che è in grado di acquistare e conservare;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei magazzini disponibili nel centro o nei centri di commercializzazione indicati.

I magazzini di ciascun centro debbono avere una capacità complessiva non inferiore a q.li 10.000 e singola non inferiore a q.li 5.000 distintamente per specie di cereale.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data del presente decreto, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la idoneità dei magazzini ad una buona conservazione del prodotto e la loro capacità ricettiva;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente.

3. Gli assuntori del servizio per la campagna di commercializzazione 1969-70 che chiedono l'attribuzione dell'incarico ai sensi della presente deliberazione, sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto, nonchè, per i magazzini già riconosciuti idonei, la dichiarazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e possono limitarsi nella domanda a far riferimento, per i centri di commercializzazione e le attrezzature di magazzino, al contratto di affidamento del servizio stipulato per detta campagna qualora intendano confermarli integralmente per la campagna 1970-71.

4. Il servizio è affidato dall'AIMA con contratto, con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nel citato atto disciplinare 9 settembre 1969.

Roma, addì 3 luglio 1970

Il Ministro presidente: NATALI

(6864)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pozzuoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1970, il comune di Pozzuoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 130.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6844)

Autorizzazione al comune di Accadia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970, il comune di Accadia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.291.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6845)

Autorizzazione al comune di Alberona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970, il comune di Alberona (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.622.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6846)

Autorizzazione al comune di Capistrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1970, il comune di Capistrano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.018.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6849)

Autorizzazione al comune di Belvedere Spinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1970, il comune di Belvedere Spinello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.659.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6847)

Autorizzazione al comune di Cagnano Varano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970, il comune di Cagnano Varano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.942.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6848)

Autorizzazione al comune di Maropati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1970, il comune di Maropati (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.368.563, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6854)

Autorizzazione al comune di Petilia Policastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1970, il comune di Petilia Policastro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.715.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6855)

Autorizzazione al comune di Racale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970, il comune di Racale (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.825.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6856)

Autorizzazione al comune di Ruffano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970, il comune di Ruffano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.135.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6857)

Autorizzazione al comune di Torremaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970, il comune di Torremaggiore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 316.882.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6858)

Autorizzazione al comune di Casalnuovo Monterotaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970, il comune di Casalnuovo Monterotaro (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.703.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6850)

Autorizzazione al comune di Casalvecchio di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1970, il comune di Casalvecchio di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.849.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6851)

Autorizzazione al comune di Feroleto della Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1970, il comune di Feroleto della Chiesa (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.541.013, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6852)

Autorizzazione al comune di Francavilla Angitola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1970, il comune di Francavilla Angitola (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.691.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6853)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 132

Corso dei cambi del 16 luglio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,05	629,10	629,10	629,10	629,15	629,05	629,10	129,10	629,05	629,15
Dollaro canadese	608,20	608 —	608,50	608,20	607,10	608,20	608,125	608,20	608,20	608 —
Franco svizzero	146,23	146,27	146,21	146,24	146,20	146,23	142,22	146,24	146,23	146,30
Corona danese	83,92	83,90	83,90	83,895	83,80	83,92	83,89	83,895	83,92	83,95
Corona norvegese	88,01	88,02	88,05	88,035	88 —	88,01	88,04	88,035	88,01	88,02
Corona svedese	121,28	121,30	121,30	121,24	121,30	121,28	121,22	121,24	121,28	121,28
Fiorino olandese	174,04	174 —	174,05	174,03	173,90	174,05	174,02	174,03	174,04	174,02
Franco belga	12,67	12,676	12,68	12,675	12,67	12,67	12,6775	12,675	12,67	12,67
Franco francese	114,04	114,01	114,07	114,035	113,95	114,05	114,025	114,035	114,04	114,05
Lira sterlina	1504 —	1503,17	1503 —	1503,30	1502,50	1504 —	1503 —	1503,30	1504 —	1503,30
Marco germanico	173,27	173,07	173,20	173,125	172,90	173,28	173,115	173,125	173,27	173,10
Scellino austriaco	24,37	24,37	24,38	24,379	24,30	24,38	24,3775	24,379	24,37	24,34
Escudo portoghese	21,99	22 —	22,02	22 —	22,10	21,99	22,03	22 —	22 —	22,02
Peseta spagnola	9,04	9,04	9,045	9,042	9 —	9,04	9,045	9,042	9,04	9,03

Media dei titoli del 16 luglio 1970

Rendita 5 % 1935	91,075
Redimibile 3,50 % 1934	97,10
» 3,50 % (Ricostruzione)	72,85
» 5 % (Ricostruzione)	80,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	78,50
» 5 % (Città di Trieste)	76,60
» 5 % (Beni esteri)	72,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,175
» 5,50 % » » 1968-83	83,60
» 5,50 % » » 1969-84	88,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,60
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,225
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,80
» 5 % (» 1° aprile 1974)	90 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,70
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,65
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,275
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	94,55

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 luglio 1970

Dollaro USA	629,10
Dollaro canadese	608,162
Franco svizzero	146,23
Corona danese	83,892
Corona norvegese	88,037
Corona svedese	121,23
Fiorino olandese	174,025
Franco belga	12,676
Franco francese	114,03
Lira sterlina	1503,15
Marco germanico	173,12
Scellino austriaco	24,378
Escudo portoghese	22,015
Peseta spagnola	9,043

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1970 al 31 maggio 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 798/70, n. 800/70 e n. 889/70 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale, per importazioni da:
— Paesi terzi;
— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi	
della Tariffa	della Statistica		da Paesi terzi	da SAMA e PTOM
23.07		Foraggi melassati o zuccherati, altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci numeri 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	951,85	389,35
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	11.733,10	11.170,60
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	17.425,00	17.425,00
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	22.381,25	21.381,25
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.779,35	1.216,85
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	12.560,60	11.998,10
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	21.043,75	21.043,75
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecole superiore a 30 %:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	2.996,25	2.433,75
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	13.777,50	13.215,00
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	17.562,50	17.562,50
	85	II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, e contenenti prodotti lattiero-caseari	22.381,25	22.381,25

(6359)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gottolengo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gottolengo, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 12 giugno 1970, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gottolengo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gottolengo (Brescia), in liquidazione coatta, l'avv. Alessandro Bini è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(6606)

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano regolatore e del regolamento edilizio del comune di St. Vincent

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1362 in data 23 aprile 1970 è stato approvato, ai sensi della legge regionale 28 aprile 1960, n. 2, il piano regolatore generale del comune di St. Vincent adottato dal consiglio comunale il 12 agosto 1968, con verbale n. 69, nonchè il regolamento edilizio comunale deliberato dal consiglio comunale il 12 agosto 1968, con verbale n. 70, con modificazioni alle norme di attuazione, con inserimento del capitolo X nelle norme di attuazione, con sostituzione della tavola 4a e stralcio delle tavole 6° e 7° e con modificazioni al regolamento edilizio, come risulta dal testo della deliberazione della giunta regionale sopracitata.

(6652)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trecentocinquanta posti di tecnico di radiologia di 3ª classe

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a trecentocinquanta posti di tecnico di radiologia di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo dei tecnici di radiologia medica di categoria esecutiva, presso l'Istituto nazionale per l'assicuzione contro le malattie.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103;

C) età non superiore ai 32 anni.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945 o della lotta di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se siano successivamente intervenuti amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

a) per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni: per i candidati mutilati ed invalidi di guerra, per fatti di guerra, per servizio o assimilati, salve le eccezioni di legge, nonchè per i candidati appartenenti alle altre categorie alle quali sia stato accordato, a norma di legge, analogo beneficio.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale in servizio presso l'Istituto, con rapporto d'impiego di ruolo o con rapporto d'impiego non di ruolo a tempo indeterminato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

D) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

E) buona condotta civile e morale;

F) immunità da condanne e precedenti penali;

G) idoneità fisica all'impiego;

H) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate alla direzione generale dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, casella postale 10750 - Roma Eur, e dovranno pervenire a mezzo raccomandata alla direzione generale medesima entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande, a pena di esclusione dal concorso, dovranno essere intestate e indirizzate esclusivamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Non è consentito, per l'inoltro delle domande, alcun tramite, nè degli uffici periferici dell'istituto, nè di altre pubbliche amministrazioni o uffici.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'istituto.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, alla direzione generale dell'istituto oltre il prescritto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data e il luogo di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nella lettera *C*) del precedente art. 2 sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicarli;

c) la residenza;

d) il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado posseduto con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della attività ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e la data in cui è stato conseguito;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

n) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'istituto, è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo del servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Le comunicazioni dell'istituto, inerenti al concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il concorso comprende l'espletamento di una prova pratica di accertamento delle capacità tecnico-professionali dei candidati e la valutazione dei seguenti titoli:

1) votazioni del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado prescritto per la partecipazione al concorso;

2) attività prestata con funzioni di tecnico di radiologia presso amministrazioni pubbliche e ospedaliere.

Art. 5.

I concorrenti dovranno trasmettere unitamente alla domanda di partecipazione al concorso:

a) un certificato attestante il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado dal quale risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esame;

b) gli attestati, rilasciati dalle competenti amministrazioni pubbliche e ospedaliere, comprovanti i periodi di servizio prestati in qualità di tecnico di radiologia medica.

I candidati che abbiano prestato o prestino servizio presso i gabinetti di radiologia dell'INAM, in luogo degli attestati di cui al precedente comma, presenteranno una dichiarazione, da essi sottoscritta e convalidata dal direttore della sede, con la indicazione dei periodi di attività svolta in qualità di tecnico di radiologia;

c) i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a preferenza nella nomina.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *c*) dovranno essere trasmessi unitamente alla domanda anche da parte dei candidati in servizio presso l'istituto.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno all'istituto oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 6.

Il presidente dell'istituto procederà, entro il termine di scadenza di presentazione delle domande, alla nomina della commissione giudicatrice del concorso, la cui composizione è così fissata:

Presidente:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione;

un funzionario statale in servizio presso uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'istituto;

il direttore generale dell'istituto o uno dei vice direttori generali;

due funzionari dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore superiore.

Segretario:

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 7.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli e presiederà all'espletamento della prova pratica. La valutazione dei titoli e quella della prova pratica saranno espresse mediante l'attribuzione di apposito punteggio entro un massimo di dieci punti sia per l'una che per l'altra. Saranno giudicati idonei i concorrenti che abbiano riportato nella prova pratica almeno sei punti

La commissione concluderà i propri lavori entro i tre mesi successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di concorso.

Art. 8.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo attribuito, da parte della commissione giudicatrice, ai singoli candidati giudicati idonei, in base ai criteri di valutazione dei titoli e della prova pratica di cui al precedente art. 4.

A parità di punteggio complessivo saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *C*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica del tribunale presso il circondario di origine;

f) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine allo impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica allo impiego;

h) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare ovvero, per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo capoverso del presente articolo;

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificati dei carichi pendenti;
5) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati in prova con deliberazione del presidente dell'istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale i vincitori del concorso non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati potranno essere, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno. Superato con esito favorevole il periodo di prova, il consiglio di amministrazione ne delibererà la nomina in ruolo.

Art. 11.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina con provvedimento del presidente dell'istituto.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il presidente dell'istituto potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Art. 12.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a cinque anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Il presidente: TURCHETTI

Schema di domanda
di partecipazione al concorso

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Casella postale 10750 ROMA-EUR

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . (1) e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . . codice postale n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a posti di tecnico di radiologia di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. . . . del . . . .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

d) di essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado: . . . . conseguito il . . . . presso . . . . .

e) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio dell'attività ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103; rilasciato il . . . . . . da . . . .;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . .;

g) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni ed esonera l'istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Il sottoscritto, infine, allega i seguenti documenti: (4)

. . . . .

Indirizzo .

. . . (5)

(firma)

Luogo e data .

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Devono essere allegati alle domande i documenti indicati all'art. 5 del bando.

(5) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui il concorrente dipende.

(6655)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di vice topografo in prova nel ruolo dell'Istituto geografico militare di Firenze.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1969, registro n. 41 Difesa, foglio n. 364, col quale è stato indetto un concorso a dieci posti di vice topografo in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei topografi dell'Istituto geografico militare;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di vice topografo in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei topografi dell'Istituto geografico militare, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1969, è così composta:

Salvioni ing. Guido, ispettore generale tecnico capo, presidente;
Bencini ing. Piero, ingegnere geografo capo, membro;
Faggioli dott. Fernando, ordinario di topografia e disegno topografico presso istituto tecnico per geometri, membro;
Mici dott. Lorenzo, ordinario di matematica e fisica presso istituto tecnico commerciale, membro;
Galeotti dott. Nelson, direttore di divisione, membro;
D'Arrigo Cosimo, ten. col. S.Te.Geo, membro aggiunto per il saggio grafico di disegno topografico e scrittura;
Lehmann dott. Giorgio, consigliere 1ª classe, segretario.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 maggio 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1970
Registro n. 36 *Difesa, foglio n.* 80

(6672)

MINISTERO DELLA SANITA

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;
Visto l'art. 5 del decreto stesso;
Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;
Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;
Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970, relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia, sessione anno 1970, è costituita come segue:

Presidente:

Guerra dott. Francesco, medico provinciale capo.

Componenti:

Braibanti prof. dott. Tullio, direttore dell'istituto di radiologia dell'Università di Parma;
Ruggiero dott. Giovanni, primario dell'ospedale maggiore di Bologna;
Geuna dott. Enrico, primario dell'ospedale maggiore della carità di Novara;
Perotti dott. Franco, primario dell'ospedale maggiore di Crema (Cremona).

Segretario:

Carrato dott. Leonardo, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

L'esame regionale ad aiuto di neuroradiologia si svolgerà a Roma il giorno 21 luglio 1970, nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 24 giugno 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(7005)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970, relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica, sessione anno 1970, è costituita come segue:

Presidente:

Tilli dott. Dino, medico provinciale capo.

Componenti:

De Toni prof. dott. Ettore, direttore dell'istituto di puericultura dell'Università di Genova;

Migliori dott. Vittorio, primario dell'ospedale dei bambini G. Salesi di Ancona;

Caramia dott. Giuseppe Mario, primario dell'ospedale di Senigallia (Ancona);

Bertola dott. Giuseppe, primario dell'ospedale G. Salvini della città di Milano Garbagnate Milanese (Milano).

Segretario:

Primicerio dott. Bruno, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame regionale ad aiuto di dietetica si svolgerà a Roma il giorno 22 luglio 1970, nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(7006)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1383 del 27 settembre 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. AG/1777 del 25 luglio 1969 relativo alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. AG/396 del 20 marzo 1970, concernente l'ammissione agli esami dei candidati;

Visti i verbali del concorso con la graduatoria di merito degli idonei rimessi dalla commissione giudicatrice e accertata la regolarità dei verbali medesimi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Vista la legge 13 marzo 1968, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto di cui alle premesse:

1. Boldrini Nello	punti	81,131	su 120
2. Rossi Remo	»	79,205	»
3. Mariottini Vincenzo	»	77,315	»
4. Zampetti Umberto	»	77,135	»
5. Pierangeli Enzo	»	76,832	»
6. Trona Umberto	»	73,898	»
7. Ranieri Francesco	»	73,658	»
8. Dell'Innocenti Loreno	»	72,230	»
9. Colasanti Nicola	»	70,175	»
10. Trombettoni Fausto	»	69,513	»
11. Chiacchiarini Pasquale	»	68,078	»
12. Mecca Raffaele	»	68,073	»
13. Fagiolo Gino	»	63,907	»
14. Roco Mario	»	62,270	»
15. Ilari Gino	»	61,950	»
16. Bedini Ermete	»	60,537	»
17. Lamberti Giuseppe	»	60,137	»
18. Bartolini Giorgio	»	54,220	»
19. Cardoni Claudio	»	53,000	»
20. Ascani Alcardo	»	53,000	»
21. Bruciati Mietti Bruno	»	53,000	»
22. Zambonini Ubaldo	»	48,758	»
23. Gattari Corrado	»	48,204	»
24. Mazzoleni Oscar	»	48,000	»
25. Monacelli Vincenzo	»	47,881	»
26. Giovagnoli Glauco	»	46,900	»
27. Conte Angelo Giorgio	»	46,300	»
28. Dell'Aquila Alredo	»	46,000	»
29. Mastrocola Luigi	»	45,220	»
30. Antenucci Giuseppe Nicola	»	43,200	»

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Perugia e dei comuni interessati.

Perugia, addì 1° luglio 1970

Il veterinario provinciale: BALDONI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. AG7/818 del 1° luglio 1970 con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1967;

Considerata la necessità di provvedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso sopra specificato tenendo conto dell'ordine di preferenza indicata dagli stessi candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di veterinario condotto per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Boldrini dott. Nello: Città di Castello;
2) Rossi dott. Remo: Castiglione del Lago (1ª condotta);
3) Mariottini dott. Vincenzo: Bettona;
4) Zampetti dott. Umberto: Gubbio.

I sindaci dei comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Perugia, addì 1° luglio 1970

Il veterinario provinciale: BALDONI

(6745)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4582 in data 22 marzo 1969, modificato con decreto n. 2923 in data 12 febbraio 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1968, per i seguenti consorzi veterinari:

1) Casale sul Sile, Casier, Preganziol;
2) Paese, Carbonera, Ponzano Veneto, Quinto di Treviso;
3) Volpago del Montello, Trevignano;

Visto il proprio decreto n. 3241 del 20 febbraio 1970, modificato con decreto n. 7194 dell'8 maggio 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 6009 del 10 aprile 1970, relativo all'ammissione dei concorrenti che avevano presentato domanda di partecipazione al concorso in parola;

Visti i verbali della commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura dalla stessa seguita per la formulazione della graduatoria degli idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso in premessa indicato:

1. Pozzobon Albino . . . . . . punti 76,005 su 120
2. Burlini Luigi . . . . . . » 75,450 »
3. Rosin Attilio . . . . . . » 73,630 »
4. Borsato Antonio . . . . . . » 72,085 »
5. Salcuni Pasquale . . . . . . » 71,007 »
6. Rossini Carlo . . . . . . » 70,420 »
7. Tambella Gildo . . . . . . » 68,705 »
8. Andres Andrea . . . . . . » 65,442 »
9. Donada Realdo . . . . . . » 63,017 »
10. Cortese Michele . . . . . . » 62,085 »
11. Beneventi Gregorio . . . . . » 61,022 »
12. Burgnich Bruno . . . . . . » 60,485 »
13. Campo Giorgio . . . . . . » 59,505 »
14. Strenghetto Martino . . . . . » 57, — »
15. Baboni Giancarlo . . . . . » 56,500 »
16. Dalla Pozza Giuseppe . . . . » 54,500 »
17. Nardotto Antonio . . . . . » 54,366 »
18. Avanzi Cesare . . . . . . » 54 — »
19. Baruzzi Bruno . . . . . . » 53 — »
20. Brugnara Scipione . . . . . » 50,660 »
21. Zaccaria Mario . . . . . . » 50,500 »
22. Paina Antonio . . . . . . » 50 — »
23. Chiari Corrado . . . . . . » 48 — »
24. Garino Alberto . . . . . . » 46,500 »
25. Grigolo Gianni . . . . . . » 46 — »
26. Rossi Antonio . . . . . . » 45 — »
27. Pasquali Cesarino . . . . . » 44 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Treviso, addì 2 luglio 1970

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9297 del 2 luglio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1968, per i seguenti consorzi veterinari:

1) Casale sul Sile - Casier - Preganziol;
2) Paese - Carbonera - Ponzano Veneto - Quinto di Treviso;
3) Volpago del Montello - Trevignano;

Visto l'ordine di preferenza con cui i candidati hanno indicato le sedi vacanti per le quali hanno inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 126;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, classificatisi nell'ordine della graduatoria degli idonei in premessa citata, sono dichiarati vincitori della condotta consorziale veterinaria indicata a lato di ciascun nominativo:

1) Pozzobon Albino: Paese - Carbonera - Ponzano Veneto Quinto di Treviso;
2) Burlini Luigi: Casale sul Sile - Casier - Preganziol;
3) Rosin Attilio: Volpago del Montello - Trevignano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e a quello dei comuni interessati.

Treviso, addì 2 luglio 1970

Il veterinario provinciale: LUCERNONI

(6747)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.